Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Sabato, 23 giugno** — **Numero 147**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* – Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il* MINISTERO DELLE FINANZE.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 1??, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO

Gli uffici della "Gazzetta ufficiale" sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della "Gazzetta ufficiale" presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1278, portante modificazioni agli articoli 9 e 12 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, relativo al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio e col Ministro dell'Agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'art. 9 del succitato R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, al comma 3° secondo capoverso è soppresso l'inciso « cioè l'ispettore capo dell'Ufficio delle miniere ».

Dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 12 dello stesso R. decreto, farà pure parte il presidente del Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1279, portante la reinscrizione nel quadro del R. naviglio della R. nave Lussin.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 4 marzo 1923, n. 714;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La R. nave *Lussin* radiata temporaneamente dal 4 marzo 1923, perchè ceduta all'esercizio navigazione delle ferrovie dello Stato, è reinscritta nel quadro del Naviglio da guerra con la data del 27 marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, che reca provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul Monte pensioni degli insegnanti elementari, approvato con Nostro decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte prima;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 e sino a nuova disposizione la misura del contributo complessivo al Monte pensioni degli insegnanti elementari, stabilito dall'art. 8 del testo unico, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte prima, è elevato al 15 per cento degli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli agli effetti della pensione

Tale contributo è ripartito per sette centesimi a carico degli inscritti e per otto centesimi a carico degli Enti.

Art. 2.

Alle pensioni liquidate o da liquidarsi dal Monte pensioni agli inscritti o alle famiglie degli inscritti cessati dal servizio con decorrenza anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, verrà apportato un aumento secondo le percentuali sottoindicate:

a) pensioni degli inscritti: il cento per cento sulle prime mille lire; il cinquanta per cento sulle seconde mille lire; il venticinque per cento sulle somme eccedenti le prime duemila lire e non superiori a L. 3000 L'aumento non potrà essere in alcun caso inferiore a L. 900;

b) pensioni delle vedove e degli orfani: il cento per cento sulle prime cinquecento lire; il cinquanta per cento sulle seconde cinquecento lire; il venticinque per cento sulle somme eccedenti le prime mille lire e non superiori a L. 1500. L'aumento non potrà in alcun caso essere inferiore a L. 500.

Per le pensioni liquidate a norma dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte prima, e ripartite secondo le norme del quarto comma, dell'articolo stesso, gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano solamente sulla quota di pensione a carico del Monte, fermi restando i minimi quivi stabiliti. Tali aumenti non si applicano quando si tratti di pensioni liquidate a norma del quinto comma del predetto articolo 33.

Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione relativi ai servizi anteriori al 1° luglio 1904, saranno aumentati del 150 per cento per la liquidazione degli assegni a favore degli inscritti al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, collocati a riposo a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto per il raggiungimento dei prescritti limiti di età e di servizio o per infermità che li abbia resi inabili a continuare il servizio o a riassumerlo al termine della aspettativa per motivi di salute e di quelli licenziati, a partire dalla data predetta, per inettitudine didattica, sopravvenuta in seguito ad infermità.

Negli stessi casi gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione relativi ai servizi prestati dal 1° luglio 1904, fino al 30 aprile 1919, saranno aumentati del 75 per cento.

Art. 4.

La misura della pensione spettante alle famiglie degli inscritti al Monte pensioni per gli insegnanti elementari in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto o che assumano o riassumano servizio posteriormente alla data stessa, è commisurata sulla pensione che fu liquidata all'inscritto o su quella che gli sarebbe spettata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo precedente, secondo le aliquote stabilite dall'art. 8 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144.

Art. 5.

Nei casi contemplati dall'art. 33 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte prima, gli stipendi da prendersi per base del riparto di cui al quarto comma dell'articolo stesso, sono quelli effettivamente corrisposti all'insegnante dai Comuni obbligati, e dai Comuni non obbligati al contributo o dallo Stato, aumentati secondo le disposizioni del precedente art. 3.

Art. 6.

Per gli insegnanti elementari inscritti al Monte pensioni in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto o che assumano o riassumano servizio posteriormente alla data stessa, i minimi di pensione stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte prima, modificato dall'art 1° del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094, sono aumentati di L. 900 e quello stabilito dall'art. 25 del testo unico predetto è aumentato di L. 500.

Art. 7.

Entro il 30 settembre 1923 gli insegnanti elementari dipendenti dall'Amministrazione scolastica provinciale i quali abbiano 40 anni di servizio, saranno collocati a riposo di ufficio.

La disposizione del comma precedente si applica anche ai maestri elementari dipendenti dai Comuni che amministrano direttamente le scuole ancorchè essi abbiano Monte pensioni proprio.

Nella liquidazione delle pensioni dovute dal Monte agli insegnanti collocati a riposo a norma dei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 3 del presente decreto.

E' abrogata la disposizione dell'art. 6 del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1777, prorogata con R. decreto 21 agosto 1922, n. 1302.

Art. 8.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, a partire dall'esercizio finanziario 1923-924 e per la durata di 40 anni, sarà stanziata la somma di 9 milioni in uno speciale capitolo, a titolo di contributo straordinario dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, per la integrazione delle riserve matematiche, in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, alle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico delle leggi sul Monte pensioni degli insegnanti elementari, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte prima, sono sostituite le unite tabelle *A* e *B*, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto hanno carattere provvisorio.

Art. 11.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Alle spese necessarie per la prima applicazione del presente decreto sarà provveduto, a carico del bilancio del Monte pensioni, anche in deroga alle disposizioni che disciplinano il lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

PENSIONI

da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte pensioni per ogni lira di contributo destinato alla costituzione del capitale accumulato

—

Saggio d'interesse del 4,25 per cento; tavola di mutualità degli insegnanti inscritti al Monte pensioni (1905-1914), durante il periodo dell'accumulazione dei capitali e tavola di mortalità degli insegnanti pensionati dal Monte (1895-1914), durante il pagamento della pensione.

Norme per l'applicazione della tabella *A*.

La pensione a favore dell'insegnante si ottiene:

1. Se gli emolumenti utili a pensione sono rimasti costanti nell'intiera durata del servizio, moltiplicando l'ammontare complessivo degli emolumenti stessi per il coefficiente della presente tabella, in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data del collocamento a riposo, e per 0,09.

2. Se invece l'insegnante ha conseguito durante il servizio aumenti o diminuzioni degli emolumenti utili a pensione, in primo luogo si determina, con la norma precedente, la quota di pensione dovuta agli emolumenti iniziali, come se essi fossero rimasti invariati durante l'intiero servizio e poi si calcola per ciascun aumento o diminuzione degli emolumenti, la quota parte di pensione relativa, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, degli anni di servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione sino alla data del collocamento a riposo. La pensione effettiva è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute agli emolumenti iniziali ed ai successivi aumenti, ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni.

Gli stipendi stabiliti dalle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407, si considerano goduti per intero rispettivamente dal 1° novembre 1886 e dal 1° luglio 1904.

Tabella A.

Pensioni normali da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte pensioni per ogni lira di contributo destinato alla costituzione del capitale accumulato.

Saggio di interesse 4,25 per cento; tavola di mutualità degli insegnanti inscritti al Monte-pensioni (1905-1914), durante il periodo dell'accumulazione dei capitali e tavola di mortalità degli insegnanti pensionati dal Monte (1895-1914) durante il pagamento della pensione.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO																	Anni di servizio
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	0.057	0.058	0.058	0.059	0.059	0.059	0.060	0.060	0.061	0.061	0.061	0.062	0.062	0.063	0.063	0.064	0.064	1
2		0.119	0.120	0.121	0.122	0.123	0.124	0.125	0.126	0.127	0.128	0.128	0.129	0.130	0.131	0.132	0.133	2
3			0.185	0.187	0.190	0.192	0.194	0.195	0.197	0.198	0.199	0.200	0.201	0.202	0.203	0.204	0.206	3
4				0.257	0.261	0.265	0.268	0.270	0.273	0.275	0.276	0.277	0.279	0.280	0.281	0.282	0.284	4
5					0.337	0.342	0.347	0.351	0.354	0.357	0.359	0.361	0.362	0.363	0.364	0.365	0.367	5
6						0.424	0.431	0.437	0.442	0.446	0.449	0.451	0.452	0.453	0.454	0.455	0.456	6
7							0.520	0.528	0.535	0.541	0.545	0.547	0.549	0.550	0.551	0.552	0.553	7
8								0.625	0.635	0.642	0.648	0.652	0.654	0.655	0.655	0.656	0.656	8
9									0.739	0.750	0.758	0.763	0.766	0.768	0.768	0.768	0.768	9
10										0.863	0.874	0.882	0.887	0.889	0.889	0.889	0.888	10
11											0.998	1.008	1.015	1.019	1.020	1.019	1.018	11
12												1.142	1.152	1.157	1.159	1.159	1.158	12
13													1.296	1.304	1.308	1.309	1.308	13
14														1.459	1.467	1.470	1.469	14
15															1.634	1.640	1.641	15
16																1.819	1.824	16
17																	2.016	17
18																		18
19																		19
20																		20
21																		21
22																		22
23																		23
24																		24
25																		25
26																		26
27																		27
28																		28
29																		29
30																		30
31																		31
32																		32
33																		33

Anni di servizio	ETA' ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO								Anni di servizio
	32	33	34	35	36	37	38	39	
1	0.065	0.066	0.066	0.067	0.068	0.068	0.069	0.070	1
2	0.134	0.135	0.136	0.138	0.139	0.141	0.142	0.144	2
3	0.207	0.209	0.211	0.213	0.215	0.217	0.219	0.222	3
4	0.285	0.287	0.290	0.292	0.295	0.298	0.301	0.304	4
5	0.369	0.371	0.374	0.377	0.380	0.384	0.387	0.392	5
6	0.458	0.461	0.464	0.467	0.470	0.475	0.479	0.484	6
7	0.554	0.556	0.559	0.563	0.567	0.571	0.576	0.582	7
8	0.657	0.659	0.662	0.665	0.669	0.674	0.680	0.686	8
9	0.768	0.769	0.772	0.775	0.779	0.784	0.789	0.796	9
10	0.888	0.888	0.890	0.892	0.896	0.901	0.907	0.914	10
11	1.017	1.017	1.017	1.019	1.022	1.026	1.032	1.039	11
12	1.156	1.155	1.154	1.155	1.157	1.160	1.165	1.172	12
13	1.306	1.304	1.302	1.301	1.302	1.305	1.309	1.315	13
14	1.468	1.465	1.462	1.460	1.459	1.460	1.463	1.469	14
15	1.640	1.637	1.634	1.630	1.628	1.628	1.630	1.634	15
16	1.825	1.822	1.818	1.814	1.811	1.809	1.809	1.811	16
17	2.020	2.020	2.016	2.012	2.008	2.004	2.002	2.003	17
18	2.227	2.229	2.228	2.224	2.219	2.214	2.211	2.210	18
19		2.450	2.452	2.450	2.446	2.440	2.435	2.432	19
20			2.689	2.689	2.687	2.682	2.677	2.672	20
21				2.943	2.943	2.940	2.935	2.930	21
22					3.214	3.214	3.211	3.207	22
23						3.504	3.496	3.502	23
24							3.804	3.815	24
25								4.145	25
26									26
27									27
28									28
29									29
30									30
31									31
32									32
33									33

Anni di servizio	ETA' ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO								Anni di servizio
	40	41	42	43	44	45	46	47	
1	0.071	0.072	0.073	0.074	0.075	0.076	0.077	0.078	1
	0.146	0.147	0.149	.151	0.154	0.156	0.158	0.161	2
3	0.224	0.227	0.230	0.233	0.237	0.240	0.244	0.248	
4	0.308	0.312	0.316	0.320	0.325	0.329	0.334	0.340	4
	0.396	0.401	0.406	0.411	0.417	0.423	0.430	0.437	5
6	0.489	0.495	0.501	0.508	0.515	0.522	0.530	0.539	6
7	0.583	0.595	0.602	0.610	0.618	0.627	0.636	0.647	7
8	0.691	0.700	0.708	0.717	0.727	0.737	0.748	0.760	8
9	0.804	0.812	0.821	0.831	0.842	0.854	0.867	0.880	9
10	0.922	0.931	0.941	0.952	0.964	0.977	0.991	1.007	10
11	1.047	1.057	1.068	1.080	1.093	1.108	1.124	1.141	11
12	1.181	1.191	1.202	1.215	1.230	1.246	1.263	1.283	12
13	1.324	1.334	1.346	1.360	1.375	1.392	1.411	1.432	13
14	1.476	1.486	1.498	1.513	1.529	1.547	1.568	1.591	14
15	1.640	1.650	1.662	1.676	1.693	1.712	1.734	1.759	15
16	1.817	1.825	1.836	1.851	1.868	1.888	1.911	1.937	16
17	2.006	2.013	2.024	2.038	2.055	2.075	2.099	2.127	17
18	2.211	2.216	2.225	2.238	2.254	2.275	2.299	2.328	18
19	2.432	2.435	2.442	2.453	2.469	2.489	2.513	2.543	19
20	2.670	2.671	2.676	2.685	2.699	2.718	2.742	2.773	20
21	2.927	2.926	2.928	2.935	2.947	2.965	2.988	3.018	21
22	3.202	3.200	3.200	3.205	3.215	3.230	3.252	3.282	22
23	3.498	3.494	3.493	3.496	3.503	3.517	3.537	3.565	23
24	3.813	3.810	3.808	3.809	3.815	3.826	3.843	3.870	24
25	4.147	4.147	4.146	4.146	4.150	4.159	4.174	4.199	25
26	4 500	4.504	4.505	4.507	4.510	4.518	4.531	4.553	26
27		4.882	4.888	4.892	4.897	4.903	4.915	4.936	27
28			5.291	5.301	5.308	5.317	5.328	5.348	28
29				5.733	5.746	5.757	5.771	5.791	29
30					6.207	6.225	6.243	6.265	30
31						6.719	6.744	6.771	31
32							7.273	7.308	32
33								7.876	33

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO								Anni di servizio
	48	49	50	51	52	53	54	55	
1	0.080	0.081	0.082	0.084	0.085	0.087	0.089	0.091	1
2	0.163	0.166	0.169	0.172	0.176	0.179	0.183	0.188	2
3	0.252	0.256	0.261	0.266	0.271	0.277	0.283	0.290	3
4	0.345	0.351	0.358	0.365	0.372	0.380	0.389	0.399	4
5	0.444	0.452	0.460	0.469	0.479	0.489	0.501	0.513	5
6	0.548	0.558	0.568	0.579	0.591	0.605	0.619	0.635	6
7	0.658	0.669	0.682	0.696	0.710	0.726	0.744	0.763	7
8	0.773	0.787	0.802	0.818	0.836	0.855	0.875	0.898	8
9	0.895	0.911	0.929	0.948	0.968	0.990	1.014	1.041	9
10	1.024	1.042	1.062	1.084	1.107	1.133	1.161	1.192	10
11	1.160	1.181	1.203	1.228	1.254	1.284	1.316	1.351	11
12	1.304	1.327	1.352	1.380	1.410	1.443	1.479	1.519	12
13	1.456	1.481	1.509	1.540	1.573	1.610	1.651	1.696	13
14	1.616	1.644	1.675	1.709	1.746	1.787	1.833	1.882	14
15	1.787	1.817	1.851	1.888	1.929	1.974	2.024	2.079	15
16	1.967	2.000	2.036	2.077	2.122	2.171	2.226	2.287	16
17	2.158	2.193	2.233	2.277	2.325	2.379	2.440	2.506	17
18	2.362	2.399	2.441	2.489	2.541	2.600	2.665	2.738	18
19	2.578	2.617	2.662	2.713	2.769	2.833	2.904	2.983	19
20	2.808	2.849	2.897	2.951	3.011	3.079	3.156	3.242	20
21	3.054	3.097	3.147	3.204	3.268	3.341	3.423	3.515	21
22	3.318	3.361	3.413	3.473	3.540	3.618	3.706	3.805	22
23	3.600	3.644	3.697	3.760	3.831	3.913	4.006	4.112	23
24	3.904	3.948	4.002	4.066	4.140	4.226	4.325	4.438	24
25	4.231	4.274	4.328	4.394	4.470	4.560	4.665	4.784	25
26	4.584	4.626	4.679	4.745	4.824	4.917	5.027	5.152	26
27	4.963	5.005	5.057	5.123	5.203	5.299	5.413	5.545	27
28	5.375	5.413	5.465	5.530	5.610	5.709	5.826	5.964	28
29	5.817	5.854	5.904	5.969	6.049	6.149	6.270	6.412	29
30	6.293	6.329	6.378	6.443	6.523	6.623	6.747	6.894	30
31	6.802	6.839	6.889	6.953	7.033	7.135	7.260	7.411	31
32	7.345	7.386	7.438	7.503	7.581	7.686	7.814	7.968	32
33	7.921	7.969	8.026	8.095	8.177	8.281	8.411	8.569	33

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO									Anni di servizio
	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
1	0.093	0.096	0.098	0.101	0.104	0.107	0.111	0.115	0.119	1
2	0.192	0.197	0.203	0.209	0.215	0.222	0.230	0.238	0.247	2
3	0.298	0.305	0.314	0.324	0.334	0.345	0.357	0.370	0.384	3
4	0.409	0.420	0.432	0.445	0.460	0.476	0.493	0.511	0.532	4
5	0.527	0.541	0.557	0.575	0.594	0.615	0.637	0.662	0.689	5
6	0.651	0.670	0.690	0.712	0.736	0.762	0.791	0.823	0.858	6
7	0.783	0.806	0.831	0.858	0.887	0.919	0.955	0.994	1.037	7
8	0.923	0.950	0.979	1.012	1.047	1.086	1.129	1.176	1.228	8
9	1.070	1.102	1.136	1.175	1.216	1.262	1.313	1.369	1.431	9
10	1.225	1.262	1.302	1.347	1.406	1.449	1.508	1.574	1.647	10
11	1.389	1.432	1.478	1.529	1.585	1.647	1.715	1.791	1.875	11
12	1.562	1.610	1.663	1.721	1.785	1.856	1.934	2.021	2.117	12
13	1.745	1.799	1.858	1.924	1.996	2.076	2.165	2.264	2.374	13
14	1.937	1.998	2.065	2.138	2.219	2.310	2.410	2.521	2.645	14
15	2.140	2.208	2.282	2.364	2.455	2.556	2.668	2.793	2.932	15
16	2.354	2.429	2.511	2.603	2.703	2.816	2.940	3.079	3.235	16
17	2.580	2.663	2.753	2.854	2.966	3.090	3.228	3.382	3.555	17
18	2.819	2.909	3.009	3.119	3.242	3.379	3.531	3.702	3.893	18
19	3.071	3.169	3.278	3.399	3.534	3.684	3.851	4.039	4.249	19
20	3.337	3.444	3.562	3.691	3.841	4.005	4.189	4.395	4.626	20
21	3.618	3.734	3.863	4.006	4.166	4.345	4.545	4.770	5.022	21
22	3.916	4.041	4.180	4.335	4.508	4.7[illegible]3	4.921	5.166	5.411	22
23	4.231	4.365	4.515	4.683	4.870	5.081	5.317	5.583	5.883	23
24	4.565	4.709	4.869	5.050	5.252	5.480	5.735	6.024	6.349	24
25	4.919	5.073	5.245	5.439	5.656	5.901	6.177	6.439	6.840	25
26	5.296	5.459	5.643	5.851	6.081	6.347	6.644	6.9[illegible]0	7.359	26
27	5.696	5.869	6.065	6.287	6.536	6.819	7.137	7.498	7.907	27
28	6.123	6.306	6.514	6.750	7.016	7.318	7.659	8.047	8.485	28
29	6.579	6.771	6.991	7.241	7.525	7.817	8.212	8.627	9.097	29
30	7.066	7.258	7.499	7.765	8.065	8.4[illegible]8	8.797	9.241	9.744	30
31	7.590	7.800	8.013	8.322	8.640	9.004	9.419	9.892	10.130	31
32	8.152	8.371	8.624	8.918	9.253	9.639	10.079	10.582	11.156	32
33	8.758	8.981	9.248	9.555	9.908	10.315	10.78[illegible]	11.3[illegible]6	11.926	33

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO								Anni di servizio
	65	66	67	68	69	70	71	72	
1	0.123	0.128	0.133	0.139	0.145	0.151	0.158	0.165	1
2	0.256	0.267	0.278	0.291	0.304	0.318	0.333	0.348	2
3	0.400	0.417	0.435	0.455	0.477	0.500	0.524	0.551	3
4	0.554	0.579	0.605	0.634	0.665	0.699	0.734	0.773	4
5	0.719	0.752	0.788	0.827	0.869	0.915	0.964	1.017	5
6	0.896	0.938	0.985	1.035	1.090	1.149	1.213	1.283	6
7	1.085	1.137	1.195	1.258	1.327	1.402	1.484	1.572	7
8	1.286	1.350	1.420	1.498	1.583	1.675	1.776	1.885	8
9	1.500	1.576	1.661	1.754	1.856	1.968	2.090	2.224	9
10	1.727	1.817	1.917	2.027	2.149	2.282	2.428	2.589	10
11	1.969	2.074	2.190	2.319	2.461	2.618	2.790	2.981	11
12	2.225	2.346	2.480	2.629	2.794	2.976	3.178	3.400	12
13	2.496	2.634	2.788	2.959	3.148	3.358	3.591	3.850	13
14	2.784	2.940	3.114	3.309	3.525	3.765	4.032	4.329	14
15	3.088	3.263	3.460	3.680	3.925	4.198	4.501	4.840	15
16	3.409	3.606	3.826	4.073	4.349	4.657	5.000	5.384	16
17	3.749	3.938	4.214	4.490	4.798	5.143	5.529	5.963	17
18	4.108	4.350	4.624	4.930	5.274	5.659	6.091	6.576	18
19	4.486	4.754	5.057	5.396	5.777	6.205	6.686	7.227	19
20	4.886	5.181	5.514	5.889	6.309	6.783	7.316	7.917	20
21	5.308	5.631	5.996	6.408	6.872	7.394	7.982	8.648	21
22	5.752	6.106	6.506	6.957	7.465	8.040	8.687	9.421	22
23	6.222	6.607	7.043	7.536	8.092	8.722	9.432	10.238	23
24	6.717	7.136	7.610	8.148	8.754	9.441	10.218	11.101	24
25	7.239	7.693	8.209	8.792	9.452	10.201	11.048	12.013	25
26	7.790	8.281	8.839	9.472	10.189	11.002	11.925	12.976	26
27	8.371	8.902	9.505	10.190	10.965	11.848	12.849	13.991	27
28	8.985	9.557	10.207	10.946	11.785	12.739	13.824	15.063	28
29	9.634	10.248	10.948	11.745	12.649	13.680	14.853	16.194	29
30	10.320	10.979	11.731	12.588	13.562	14.673	15.938	17.387	30
31	11.045	11.751	12.558	13.478	14.524	15.720	17.083	18.645	31
32	11.813	12.568	13.432	14.418	14.541	16.825	18.290	19.972	32
33	12.627	13.433	14.356	15.411	16.615	17.992	19.565	21.373	33

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO								Anni di servizio
	73	74	75	76	77	78	79	80	
1	0.173	0.182	0.191	0.201	0.212	0.225	0.239	0.256	1
2	0.366	0.385	0.405	0.428	0.454	0.483	0.516	0.554	2
3	0.579	0.611	0.645	0.684	0.728	0.778	0.834	0.900	3
4	0.815	0.861	0.912	0.970	1.036	1.110	1.197	1.297	4
	1.074	1.138	1.209	1.289	1.381	1.485	1.607	1.750	5
6	1.358	1.443	1.536	1.642	1.764	1.904	2.068	2.262	6
7	1.668	1.776	1.895	2.032	2.190	2.371	2.585	2.837	7
8	2.005	2.140	2.289	2.461	2.659	2.888	3.160	3.482	8
9	2.371	2.535	2.719	2.931	3.176	3.400	3.797	4.199	9
10	2.765	2.964	3.187	3.444	3.742	4.088	4.501	4.995	10
11	3.190	3.427	3.639	4.001	4.359	4.776	5.274	5.873	11
12	3.647	3.926	4.241	4.605	5.030	5.527	6.122	6.839	12
13	4.137	4.463	4.830	5.258	5.758	6.344	7.047	7.897	13
14	4.660	5.037	5.464	5.961	6.544	7.229	8.053	9.051	13
15	5.219	5.652	6.143	6.717	7.391	8.185	9.143	10.367	14
16	5.815	6.308	6.869	7.526	8.300	9.214	10.320	11.667	16
17	6.449	7.007	7.644	8.393	9.275	10.321	11.589	13.137	17
18	7.123	7.751	8.471	9.317	10.318	11.507	12.952	14.720	18
19	7.838	8.542	9.350	10.302	11.406	12.775	14.412	16.421	19
20	8.597	9.382	10.285	11.351	12.618	14.130	15.975	18.244	20
21	9.402	10.273	11.277	12.466	13.881	15.573	17.643	20.194	21
22	10.253	11.217	12.330	13.650	15.224	17.109	19.420	22.276	22
23	11.154	12.216	13.446	14.905	16.649	18.742	21.312	24.495	23
24	12.106	13.274	14.626	16.235	18.161	20.475	23.324	26.856	24
25	13.112	14.392	15.876	17.644	19.762	22.314	25.459	29.367	25
26	14.175	15.573	17.197	19.133	21.458	24.262	27.723	32.032	26
27	15.298	16.821	18.593	20.709	23.252	26.525	30.123	34.558	27
28	16.482	18.138	20.067	22.374	25.149	28.507	32.664	37.853	28
29	17.731	19.528	21.623	24.132	27.154	30.815	35.352	41.025	29
30	19.049	20.994	23.266	25.988	29.271	33.253	38.416	44.330	30
31	20.449	22.541	24.999	27.947	31.506	35.828	41.197	47.927	31
32	21.906	24.173	26.827	30.013	33.864	38.546	44.368	50.536	32
33	23.453	25.894	28.755	32.193	36.353	41.415	47.716	55.633	33

Anni di servizio	ETA' ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO																	Anni di servizio
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
34	8.530	8.588	8.653	8.728	8.814	8.922	9.055	9.217	9.411	9.645	9.918	10.238	10.609	11.037	11.530	12.096	12.745	34
35		9.242	9.319	9.403	9.497	9.611	9.749	9.916	10.116	10.357	10.640	10.972	11.360	11.810	12.329	12.928	13.616	35
36			10.022	10.121	10.226	10.349	10.495	10.668	10.876	11.125	11.418	11.765	12.168	12.639	13.185	13.817	14.544	36
37				10.878	10.999	11.136	11.294	11.478	11.695	11.954	12.258	12.618	13.038	13.530	14.102	14.767	15.535	37
38					11.816	11.972	12.146	12.345	12.575	12.846	13.164	13.540	13.977	14.490	15.089	15.787	16.596	38
39						12.854	13.051	13.269	13.517	13.806	14.139	14.531	14.989	15.525	16.152	16.884	17.734	39
40							14.007	14.251	14.523	14.833	15.188	15.601	16.080	16.642	17.298	18.065	18.958	40
41								15.287	15.590	15.930	16.311	16.750	17.256	17.845	18.533	19.338	20.276	41
42									16.717	17.093	17.510	17.982	18.519	19.142	19.866	20.712	21.696	42
43										18.323	18.781	19.295	19.873	20.537	21.302	22.193	23.229	43
44											20.125	20.690	21.317	22.030	22.845	23.778	24.881	44
45												22.162	22.850	23.623	24.499	25.504	26.662	45
46													24.469	25.314	26.262	27.341	28.576	46
47														27.100	28.134	29.301	30.626	47
48															30.111	31.381	32.812	48
49																33.578	35.134	49
50																	37.586	50
51																		51
52																		52
53																		53
54																		54
55																		55
56																		56
57																		57
58																		58
59																		59
60																		60
61																		61
62																		62
63																		63
64																		64
65																		65
66																		66

Anni di servizio	ETA' ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO								Anni di servizio
	65	66	67	68	69	70	71	72	
34	13.491	14.350	15.335	16.463	17.750	19.225	20.911	22.851	34
35	14.408	15.323	16.373	17.576	18.951	20.528	22.333	24.411	35
36	15.384	16.356	14.473	18.755	20.222	21.907	23.836	26.060	36
37	16.425	17.455	18.643	20.007	21.570	23.366	25.427	27.803	37
38	17.536	18.627	19.887	21.337	23.000	24.913	27.110	29.647	38
39	18.725	19.879	21.213	22.752	24.519	26.554	28.895	31.599	39
40	20.000	21.218	22.629	24.259	26.134	28.298	30.788	33.668	40
41	21.372	22.655	24.145	25.869	27.857	30.153	32.799	35.863	41
42	22.849	24.199	25.771	27.593	29.696	32.131	34.939	38.195	42
43	24.441	25.862	27.518	29.441	31.665	34.242	37.220	40.677	43
44	26.159	27.656	29.401	31.429	33.777	36.502	39.656	43.321	44
45	28.011	29.591	31.431	33.569	36.047	38.926	42.263	46.145	45
46	30.006	31.677	33.620	35.877	38.492	41.533	45.[illegible]9	49.168	46
47	32.151	33.924	35.981	38.366	41.1[illegible]8	44.339	48.065	52.410	47
48	34.449	36.310	38.524	41.051	43.972	47.366	51.303	55.896	48
49	36.900	38.928	41.258	43.943	47.039	50.031	54.794	59.650	49
50	39.502	41.639	44.187	47.052	50.342	54.151	58.559	63.698	50
51	4[illegible]50	44.619	47.311	50.332	53.893	57.944	62.620	68.064	51
52		47.714	50.627	53.931	57.098	62.020	66.995	7[illegible].772	52
53			54.130	57.705	61.755	66.388	71.697	77.844	53
54				61.687	66.063	71.046	76.735	83.297	54
55					70.612	75.990	82.108	89.138	55
56						81.213	87.811	95.367	56
57							93.836	101 981	57
58								108.966	58
59									59
60									60
61									61
62									62
63									63
64									64
65									65
66									66

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO								Anni di servizio
	73	74	75	76	77	78	79	80	
34	25.085	27.710	30.789	34.493	38.978	44.442	51.250	59.813	34
35	26.808	29.626	32.935	36.918	41.747	47.635	54.978	64.223	35
36	28.627	31.649	35.199	39.477	44.669	51.003	58.911	68.876	36
37	30.549	33.784	37.589	42.173	47.759	54.553	63.069	73.785	37
38	32.581	36.040	40.112	45.027	51.001	58.304	67.436	78.963	38
39	34.730	38.425	42.778	48.036	54.433	62.259	72.052	84.425	39
40	37.006	40.947	45.596	51.215	58.057	66.433	76.923	90.187	40
41	39.417	43.618	48.577	54.576	61.885	70.840	82.064	96.267	41
42	41.976	46.449	51.734	58.131	65.931	75.493	87.493	102.684	42
43	44.694	49.452	55.078	61.895	70.212	80.418	93.228	109.459	43
44	47.586	52.643	58.627	65.884	74.744	85.625	99.290	116.617	44
45	50.669	56.038	62.398	70.116	79.548	91.138	105.703	124.184	45
46	53.961	59.656	66.410	74.613	84.644	96.980	112.493	132.189	46
47	57.484	63.520	70.685	79.397	90.059	103.179	119.690	140.664	47
48	61.263	67.656	75.251	84.496	95.820	109.765	127.325	149.645	48
49	65.326	72.092	80.138	89.940	101.959	116.772	135.437	159.175	49
50	69.702	75.861	85.380	95.768	108.516	124.240	144.057	169.300	50
51	74.420	81.997	91.015	102.019	115.533	132.216	153.265	180.072	51
52	79.509	87.535	97.084	108.740	123.011	140.750	163.088	191.553	52
53	84.997	93.509	103.629	115.978	131.153	149.903	173.601	203.813	53
54	90.909	99.951	110.688	123.783	139.859	159.749	184.878	216.935	54
55	97.265	106.890	118.300	132.200	149.267	170.350	197.002	231.010	55
56	104.073	114.350	126.505	141.278	159.401	181.781	210.059	246.142	56
57	111.335	122.342	135.316	151.057	170.335	194.111	224.138	262.440	57
58	119.043	130.866	144.759	161.570	182.111	207.407	239.325	280.013	58
59	127.185	139.914	154.831	172.831	194.770	221.730	255.701	298.967	59
60		149.471	165.523	184.843	208.331	237.127	273.343	319.408	60
61			176.817	197.593	222.795	253.622	292.708	341.427	61
62				211.061	238.148	271.214	312.624	365.098	62
63					254.366	289.889	334.293	390.456	63
64						309.615	357.295	417.501	64
65							381.591	443.211	65
66								476.537	66

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro della istruzione pubblica
GENTILE

Tabella B.

VALORE CAPITALE corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli insegnanti elementari in base alla tabella A.

Saggio d'interesse del 4.25 per cento

Mortalità degli insegnanti pensionati dal Monte (1895-914)

ETÀ alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	ETÀ alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	ETÀ alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
18	17.63	39	14.66	60	9.90
19	17.52	40	14.48	61	9.61
20	17.42	41	14.29	62	9.32
21	17.31	42	14.10	63	9.02
22	17.19	43	13.91	64	8.72
23	17.08	44	13.72	65	8.41
24	16.96	45	13.52	66	8.11
25	16.83	46	13.32	67	7.81
26	16.70	47	13.11	68	7.50
27	16.57	48	12.90	69	7.21
28	16.43	49	12.69	70	6.92
29	16.29	50	12.47	71	6.64
30	16.14	51	12.25	72	6.36
31	15.99	52	12.02	73	6.09
32	15.84	53	11.7	74	5.82
33	15.68	54	11.54	75	5.55
34	15.52	55	11.28	76	5.28
35	15.36	56	11.02	77	5.02
36	15.19	57	10.75	78	4.75
37	15.02	58	10.47	79	4.49
38	14.84	59	10.19	80	.23

Norme per l'applicazione della Tabella B. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella *A* e che spetterebbe alla data della cessazione definitiva dal servizio dell'inscritto) per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età dell'inscritto alla data della cessazione definitiva dal servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro della pubblica istruzione
GENTILE.

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1269, che indice un concorso per titoli al posto di apprendista meccanico presso l'ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la leggo 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il regolamento per il funzionamento dell'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi, approvato con R. decreto 12 settembre 1911, n. 1119, modificato con R. decreto 18 giugno 1922, numero 933;

Vista la tabella nominativa del personale operaio addetto all'officina medesima, annessa al R. decreto 18 giugno 1922, n. 933 sopracitato;

Ritenuta la necessità di coprire il posto d'apprendista meccanico risultante vacante;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli al posto di apprendista nell'officina meccanica annessa all'ufficio centrale metrico e dei saggi, con la mercede giornaliera di L. 5, aumentabile giusta le disposizioni del regolamento predetto, oltre le indennità per caro-viveri.

Art. 2.

Coloro che intendono di prendere parte a tale concorso, dovranno presentare non più tardi del 31 luglio 1923, la domanda in carta bollata da L. 2, con l'indicazione del loro domicilio, al Ministero per l'industria e il commercio (Ispettorato generale dell'industria - Divisione pesi e misure).

Art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, debitamente vidimati a forma di legge:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto 14 anni e non abbia superato 16 anni d'età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di proscioglimento dalle scuole elementari inferiori;

d) certificato medico, di data non anteriore al presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di complessione robusta e non è affetto da imperfezioni organiche e specialmente visive, nè da malattie od infermità qualsiasi;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, in data non anteriore al presente decreto;

f) certificato rilasciato dall'ufficio di casellario giudiziale in data non anteriore al presente decreto;

g) i titoli e documenti atti a dimostrare l'attitudine del concorrente a coprire il posto al quale concorre, specialmente quelli relativi al lavoro prestato presso officine gestite dallo Stato o da privati o presso Istituti d'educazione;

h) quietanza dell'Ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 25.

Per l'ammissione al concorso è necessario l'esplicito consenso del padre, o di chi ne faccia le veci ai sensi di legge, consenso che dovrà risultare da dichiarazione firmata posta in calce alla domanda del concorrente e debitamente vidimata.

Art. 4.

Il candidato riuscito vincitore del concorso dovrà sottoporsi a un tirocinio di tre mesi senza diritto a mercede, dopo di che potrà ottenere la nomina definitiva in seguito a rapporto del direttore dell'ufficio centrale metrico e dei saggi, dal quale risulti che egli abbia dimostrato sufficiente attitudine al lavoro, buona volontà di apprendere ed abbia serbato condotta regolare e disciplinata.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita da tre membri della Commissione superiore metrica e del saggio, destinati dal Ministro per l'industria e il commercio, compreso il direttore dell'ufficio centrale metrico e dei saggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Assegnazione a vari Comuni di quote di concorso governativo.

N. 1280. Regio decreto 10 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia, le quote di concorso governativo per gli anni dal 1915 al 1922, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Decreto Ministeriale relativo alla istituzione degli Uffici del registro nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. D. 11 gennaio 1923, n. 113, relativo all'ordinamento degli Uffici finanziari dei territori annessi al Regno in virtù della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

DETERMINA:

Nella provincia di Trento sono istituiti i seguenti Uffici del registro:

1. Sede Bolzano.

Giurisdizione:

Comuni di Bolzano — Cornedo — Gries — Làives — Meltina — Nova Levante — Nova Ponente — Renon — San Genesio — Sarentino — Terlano — Tires — Valàs — Vanga — Barbiano — Chiusa — Funès — Gudon — Laion — Lazfons — Ponte dell'Isarco — Tiso — Velturo — Villandro — Castelrotto — Fiè — Ortisei — Santa Cristina — Selva — Appiano — Caldaro — Vadena.

Riscossioni annuali presunte L. 3.500.000.

2. Sede Borgo Valsugana.

Giurisdizione:

Comuni di Borgo — Bosentino — Calceranica — Caldonazzo — Carzano — Casotto — Castelnuovo — Centa San Nicolò — Lavarone — Levico — Luserna — Novaledo — Pedemonte — Roncegno — Ronchi — Telve — Telve di Sopra — Torcegno — Vattaro — Bieno — Castello Tesino — Cinte Tesino — Grigno — Ivano Fracèna — Ospedaletto — Pieve Tesino — Samone — Scurelle — Spera — Strigno — Villa Agnedo — Canal San Bovo — Fiera di Primiero — Imèr — Mezzano — Sagron-Miss — Siror — Tonadico — Transacqua.

Riscossioni annuali presunte L. 1.200.000.

3. Sede Bressanone.

Giurisdizione:

Comuni di Albès — Bressanone — Eores — Fundres — Lusòn — Maranza — Millan Sarnes — Monteponente — Naz — Novacella — Rio di Pusteria — Rodengo — Sant'Andrea in Monte — Scàleres — Sciales — Spinga — Vallarga — Vandoies di Sotto — Varna — Valles — Brennero — Ceves — Colle Isarco — Fleres — Mareta — Mezza Selva — Mules — Prati — Racines — Ridanna — Stilves — Tunes — Telves — Trens — Valgiovo — Vipiteno — Vizze.

Riscossioni annuali presunti, L. 700 000.

4. Sede Brunico.

Giurisdizione:

Comuni di Acereto — Brunico — Caminata in Tures — Campo Tures — Casteldarne — Chienes — Colli (in Pusteria) — Corti (in Pusteria) — Elle — Falzes — Gais — Grimaldo — Issengo — Lappago — Lutago — Molini di Tures, — Mantana — Monghezzo di Fuori — Montassilone — Onies — Perca — Predòi — Riomolino — Riscone — Riva di Tures — San Giacomo — San Giorgio — San Giovanni — San Lorenzo — San Pietro — San Sigismondo — Selvadei Molini — Teodone — Terento — Vandoies di Sopra — Villa Ottone — Villa Santa Caterina — Anterselva — Braies — Colle in Casies — Dobbiaco — Monguelfo — Monte San Candido — Prato alla Drava — Rasùn di Sopra — Rasnù di Sotto — San Candido — S. Marino in Casies — Santa Maddalena in Casies — Sesto — Tesido — Valdaora — Valle San Silvestro — Versciaco — Villa Bassa — Badia — Colfosco — Corvara in Badia — Longiarù — Marebbe — Rina — San Martino — La Valle.

Riscossioni annuali presunte, L. 600 000.

5. Sede Cavalese.

Giurisdizione:

Comuni di Anterivo — Campitello — Canazei — Capriana — Carano — Castello di Fiemme — Cavalese — Daiano — Forno — Mazzin — Moena — Panchià — Pera — Pozza — Predazzo — Rover-Carbonare — San Lugano — Soraga — Stramentizzo — Tesero — Tròdena — Valfloriana — Varena — Vigo di Fassa — Ziano.

Riscossioni annuali presunte: L. 600.000.

6. Sede Cles.

Giurisdizione:

Comuni di Banco — Bresimo — Cagnò — Campodenno — Casez — Cis, — Cles — Còredo — Cunevo — Dardine — Denno Dercolo — Dermulo — Flavon — Livo — Lover — Masi di Vigo — [illegible]chel — Mollaro — Nanno — Preghena — Priò — Proves — Q[illegible] — Malgolo — Sanzeno — Revò — Romallo — Rumo — Sulterminore — Taio — Tassullo — Segno — Sfruz — Smarano — Sporminore — Torra — Toss — Tres — Tuenetto — Tavon — Termon — Terres — Tuenno — Vervò — Vigo — Vion — Almazzago — Arnago — Bolentina — Bozzana — Caldes — Carciato — Castello — Cavizzana — Celadizzo — Celentino — Cogolo — Comasine — Croviana — Deggiano — Dimaro — Magras — Malè — Mastellina — Mestriago — Mezzana — Monclassico — Montes — Ossana — Peio — Pellizzano — Piano — Presson — Rabbi — Samoclevo — San Giacomo — Termenago — Terzolas — Vermiglio — Amblar — Brez — Castelfondo — Cavareno — Cloz — Dambel — Don — Fondo — Lauregno — Malosco — Romeno — Ronzone — Ruffrè — San Felice — Sarnonico — Seio — Senale — Vasio.

Riscossioni annuali presunte: L. 750.000.

7. Sede Merano.

Giurisdizione:

Comuni di Avelengo — Caines — Corvara in Passiria — Gargazzone — Lagundo — Maia Alta — Maia Bassa — Marlengo — Merano — Moso — Naturno — Parcines — Plata — Plaus — Postal — Quarazze — Rifiano — San Leonardo — San Martino — Scena — Tirolo — Verano — Andriano — Cermes — Fojana — Lana — Nalles — Tesimo — Ultimo.

Riscossioni annuali presunte: L. 2.000.000.

8. Sede Mezzolombardo.

Giurisdizione:

Comuni di Andalo — Cavedago — Fai — Grumo — Mezzocorona — Mezzolombardo — Molveno — Nave San Rocco — Roverè della Luna — Spormaggiore — Zambana — Bronzolo — Cauria — Cortaccia — Cortina all'Adige — Egna — Faogna — Magrè — Montagna — Ora — Salorno — Termeno Valdagno.

Riscossioni annuali presunte L. 800.000.

9. Sede Riva.

Giurisdizione:

Comuni di Arco — Bezzecca — Biacesa — Cologna Gavazzo — Drena — Drò — Enguiso — Legos — Lenzumo — Locca — Mezzolago — Molina di Ledro — Nago Torbole — Oltresarca — Pieve di Ledro — Pranzo — Prè — Pregasina — Riva — Romarzolo — Tenno — Tiarno di Sopra — Tiarno di Sotto — Ville del Monte.

Riscossione annuali presunte, L. 800.000.

10. Sede Rovereto.

Giurisdizione:

Comuni di Aldeno — Besenello — Brentonico — Calliano — Castellano — Chienis — Cimone — Folgaria — Garniga — Isera — Lenzima — Lizzana — Manzano — Marano — Marco — Mori — Noarna — Nogaredo — Nomesino — Nomi — Noriglio — Pannone — Patone — Pederzano — Pomarol Reviano-Folàs — Ronzo — Rovereto — Sasso — Terra-

gnolo — Trambileno — Vallarsa — Valle San Felice — Villa Lagarina — Volano — Ala — Avio — Borghetto — Chizzola — Pilcante — Santa Margherita — Serravalle all'Adige.

Riscossioni annuali presunte L. 1.800.000.

11. Sede Silandro.

Giurisdizione:

Comuni di Alliz — Castelbello — Cengles — Ciardes — Coldrano Colsano — Corzes — Covelano — Laces — Lacingo — Lasa — Martello — Monte di Mezzodi — Monte di Tramontana — Monte Fontana — Morter — Oris — San Martino al Monte — Senales — Silandro — Stava — Tablà — Tanas — Tarres — Vezzano — Burgusio — Clusio — Curon — Glorenza — Laudes — Males — Mazzia — Montechiaro — Planol — Prato in Venosta — Resia — San Valentino alla Mutta — Sling a — Sluderno — Stelvio — Tarces — Tubre — Vallelunga.

Riscossioni annuali presunte: L. 300.000.

12. Sede Tione.

Giurisdizione:

Comuni di Bocenago — Bolbeno — Bondo — Borzago — Breguzzo — Caderzone — Carisolo — Darè — Fisto — Giustino — Iavrè — Lardaro — Massimino — Montagne — Mortaso — Pelugo — Pinzolo — Preore — Ragoli — Roncone — Saone Strembo — Tione — Verdesina — Vigo — Rendenza — Villa Rendena — Zuclo — Agrone — Armo — Bersone — Bollone — Bondone — Brione — Castello — Cimego — Cologna in Giudicarie — Condino — Creto — Daone — Darzo Lodrone — Magasa — Moerna — Persone — Por — Praso Prezzo — Storo — Strada — Turano — Andogno — Bleggio Inferiore — Bleggio Superiore — Campo — Comano — Dorsino — Favè — Lundo — Premione — San Lorenzo di Banale — Sclemo — Seo — Stenico — Stumiaga — Tavodo — Villa Banale.

Riscossioni annuali presunte, L. 500.000.

13. Sede Trento.

Giurisdizione:

Comuni di Albiano — Baselga di Pinè — Bedollo — Civezzano — Cognola — Fai do — Fornace — Gardolo — Giovo — Lavis — Lona — Lases — Mattarello — Meano — Miola — Povo — Ravina — Romagnano — San Michele all'Adige — Sardagna — Trento — Vigolo Vattaro — Villazzano — Canezza — Castegnè — Costasavina — Falesina — Fierozzo — Frassilongo — Ischia — Madrano — Nogarè — Palù — Pergine — Roncogno — Sant'Orsola — Serso — Susà — Tenna — Viarago — Vigalzano — Vignola — Baselga — Cadine — Calavino — Cavedine — Ciago — Covelò — Fraveggio — Lasino — Lon — Margone — Padergnone — Ranzo — Sopramonte — Terlago — Vezzano — Vigolo-Baselga — Cembra — Faver — Grauno — Grumes — Lisignago — Segonzano — Sevignano — Sover — Valda.

Riscossioni annuali presunte, L. 3.000.000.

Gli Uffici del registro e bollo sopra elencati inizieranno il loro funzionamento il 1° luglio 1923.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 maggio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

* * *

Decreto Ministeriale relativo alla istituzione degli uffici del registro nel territorio della Venezia Giulia annesso al Regno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. D. 11 gennaio 1923, n. 113, relativo all'ordinamento degli uffici finanziari dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920 n. 1778;

DETERMINA:

Art. 1.

Nella provincia di Trieste sono istituiti i seguenti uffici del registro:

1. Sede Monfalcone.

Giurisdizione:

Comuni di Aurisina — Doberdò del Lago — Duina — Fogliano di Monfalcone — Grado — Malchina — Monfalcone — Ronchi di Monfalcone — San Canzian d'Isonzo — San Pelagio — San Piè d'Isonzo — Slivia — Staranzano — Turriaco.

Riscossioni annuali presunte: L. 750.000.

2. Sede Postumia.

Giurisdizione:

Comuni di Bucuie — Caccia — Cossana — Postumia — San Michele di Postumia — San Pietro del Carso — Villa Slavina — Auremo di Sopra — Cave Auremiane — Crenovizza — Fàmie — Lase — Sinadole — Senosecchia — Villabassa di Senosecchia.

Riscossioni annuali presunte: L. 325.000.

Sede Trieste.

3. Ufficio del registro per gli atti civili;

4. Ufficio delle successioni, degli atti giudiziari e del Demanio;

5. Ufficio del bollo.

Giurisdizione:

Comuni di Trieste — Alber di Sesana — Capriova nel Carso — — Corgniale — Duttogliano — Muggia — Nacla San Maurizio — Poverio — Rodittì — Rupin Grande — San Dorligo della Valle — San Giacomo in Colle — Scoppò — Sesana — Sgonico — Storie — Tomadio.

Riscossioni annuali presunte:
per l'Ufficio atti civili, L. 8.000.000;
per l'Ufficio successioni e A. G., L. 6.200.000;
per l'Ufficio del bollo, L. 12.500.000.

Art. 2.

Nella provincia dell'Istria sono istituiti i seguenti Uffici del registro:

1. Sede Bisterza.

Giurisdizione:

Comuni di Berdo San Giovanni — Bisterza — Castel Jablanizza — Castelnuovo d'Istria — Ceglie — Elsane — Fontana del Conte — Matteria — Mattuglie — Monte Chilovi — Primano — Rilècevo in Monte — Sagoria San Martino — Smèria — Torrenuova di Bisterza.

Riscossioni annuali presunte, L. 150.000.

2. Sede Capodistria.

Giurisdizione:

Comuni di Capodistria — Erpelle-Cosina — Maresego — Paugnano — Villa Decani.

Riscossioni annuali presunte, L. 480.000.

3. Sede Lussino.

Giurisdizione:

Comuni di Cherso — Lussingrande — Lussinpiccolo — Ossero.

Riscossioni annuali presunte, L. 200.000.

4. Sede Parenzo.

Giurisdizione:

Comuni di Montona — Portole — Visignano — Visinada — Orsera — Parenzo.

Riscossioni annuali presunte: L. 425.000.

5. Sede Pirano.
Giurisdizione:
Comuni di Buie d'Istria — Cittanova d'Istria — Grisignana — Umago — Verteneglio — Isola d'Istria — Pirano.
Riscossioni annuali presunte: L. 580.000.
6. Sede Pisino.
Giurisdizione:
Comuni di Albona e Fianona — Pinguente — Rozzo — Silun Montaquila — Antignana — Bogliuno — Draguccio — Gimino — Pisino — Valdarsa.
Riscossioni annuali presunte: L. 425.000.
7. Sede Pola.
Giurisdizione:
Comuni di Barbana d'Istria — Dignano d'Istria — San Vincenti — Pola.
Riscossioni annuali presunte: L. 1.800.000.
8. Sede Rovigno.
Giurisdizione:
Comuni di Canfanaro — Rovigno — Valle d'Istria.
Riscossioni annuali presunte: L. 200.000.
9. Sede Volosca-Abbazia.
Giurisdizione:
Comuni di Apriano — Bersezio del Quarnaro — Laurana — Moschiena — Volosca-Abbazia.
Riscossioni annuali presunte: L. 780.000.

Art. 3.

Nel territorio della Venezia Giulia passato a far parte della provincia del Friuli sono istituiti i seguenti Uffici del registro:
1. Sede Aidussina.
Giurisdizione:
Comuni di Aidussina — Budagne — Camigna — Cernizza Goriziana — Dol Ottelza — Ersel in Monte — Gabria — Goiaci — Gozze — Locavizza di Aidussina — Lose — Monte Urabice — Planina — Pocrai del Piro — Podraga — Rifembergo — Sable Grande — Samaria — Santa Croce di Aidussina — San Vito di Vipacco — Scrilla — Slappe Zorzi — Sturi e delle Fusine — Ustie — Verpogliano — Vertovino — Vipacco — Zolla — Boriano — Brestovizza in Valle — Cobbia — Comeno — Dol Grande — Gabrovizza — Goriano — Pliscovizza della Madonna — San Daniele del Carso — Scherbina — Sella delle Trincee — Temenizza — Voisizza di Comeno.
Riscossioni annuali presunte, L. 275.000
2. Sede Cervignano.
Giurisdizione:
Comuni di Aiello — Aquileia — Campolongo al Torre — Cervignano del Friuli — Fiumicello — Joannis — Muscoli — Strassoldo — Porteole — Ruda — San Vito al Torre — Scodovacca — Tapogliano — Terzo di Aquileia — Villa Vicentina — Visco.
Riscossioni annuali presunte, L. 1.300.000.
3. Sede Gorizia.
Giurisdizione:
Comuni di Aiba — Anicova Gorada — Auzza — Battaglia della Bansizza — Cal di Canale — Canale d'Isonzo — Descla — Locavizza di Canale — Ronzina — Santo Spirito della Bansizza — Bigliana — Brazzano — Capriva di Cormòns — Chiopris-Viscone — Cormons — Cosbana nel Collio — Dolegna nel Collio — Medana — Medea — Morâro — Mossa — San Lorenzo di Mossa — Biglia — Chiapovano — Gargaro — Gorizia — Lucinico — Merna — Montespino — Opacchiasella — Osseca-Vittuglia — Ossegliano San Michele — Piedimonte del Calvario — Prevacina — Ranziano — Salcano — Sambasso — San Floriano del Collio — San Martino Quisca — San Pietro di Gorizia — Sant'Andrea di Gorizia — Savogna d'Isonzo — Tarnova della Selva — Tribussa — Vertoiba in Campisanti — Ville Montevecchio.
Riscossioni annuali presunte L. 3.600.000.
4. Sede Gradisca.
Giurisdizione:
Comuni di Corona — Farra d'Isonzo — Gradisca d'Isonzo — Mariano del Friuli — Romans — Sagrado — Versa — Villesse.
Riscossioni annuali presunte: L. 475.000.
5. Sede Idria.
Giurisdizione:
Comuni di Ceconico — Circhina — Dole — Godovici — Idria — Idria di sotto — Ledine — Montenero d'Idria — Monte San Vito — Sebreglie — Voschia.
Riscossioni annuali presunte: L. 200.000.
6. Sede Tarvisio.
Giurisdizione:
Comuni di Camporosso in Val Canale — Fusine in Val Romana — Laglesie — San Leopoldo — Malborghetto — Pontebba Nuova — Tarvisio — Ugovizza — Valbruna.
Riscossioni annuali presunte: L. 200.000
7. Sede Tolmino.
Giurisdizione:
Comuni di Bretto — Oltresonzia — Plezzo — Saga — Serpenizza — Sonzia — Trenta d'Isonzo — Bergogna — Caporetto — Creda — Dresenza — Gracova — Serravalle — Idresca d'Isonzo — Libussina — Luico — Paniqua — Santa Lucia di Tolmino — Sedula — Ternova d'Isonzo — Tolmino — Volzano.
Riscossioni annuali presunte: L. 300.000.

Art. 4.

Gli Uffici indicati negli articoli precedenti inizieranno il loro funzionamento il 1° luglio 1923.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
Roma, 31 maggio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

* * *

Decreto Ministeriale relativo all'aggregazione dei comuni dell'Ampezzano all'Ufficio del registro di Pieve di Cadore.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. D. 11 gennaio 1923, n. 113, relativo all'ordinamento degli uffici finanziari dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto l'art. 2 del R. D. 11 marzo 1923, n. 662, che dichiara compreso nella giurisdizione dell'Intendenza di finanza di Belluno il territorio del distretto giudiziario di Ampezzo, aggregato a quella Provincia in virtù del R. D. 21 gennaio 1923, numero 93;

DETERMINA:

A decorrere dal 1° luglio 1922 i comuni di Cortina d'Ampezzo, di Col e S. Lucia e Livinallongo sono compresi nella giurisdizione dell'Ufficio del registro di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
Roma, 31 maggio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

* * *

Decreto Ministeriale relativo alla istituzione dell'Ufficio del registro di Zara

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 113, relativo all'ordinamento degli uffici finanziari dei territori annessi al

Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

DETERMINA:

Nella provincia di Zara è istituito un Ufficio del registro con sede in Zara e con giurisdizione su tutta la Provincia.

Riscossioni annuali presunte L. 75.000.

L'Ufficio inizierà il suo funzionamento il 1° luglio 1923.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 maggio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Smarrimento di ricevute (1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 43).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 641 — Data della ricevuta: 17 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — **Intestazione della ricevuta:** Iodice Angelamaria fu Vincenzo — **Titoli del debito pubblico:** nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 50 — **Consolidato** 5 %, **con decorrenza** 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data della ricevuta: 6 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Martinoia Francesco fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 322 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 390 — Data della ricevuta: 22 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Carlo Speranza fu Gabriele, per conto di Antolino Iole e Flora — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 51 — Ammontare della rendita L. 850 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data della ricevuta: 27 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Bufalo Giuseppe fu Raffaele — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 4 — Ammontare della rendita L. 171 50 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 giugno 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

DIVIETO DI ESPORTAZIONE.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Carrara S. Giorgio e Carrara S. Stefano, in provincia di Padova, sono stati, con decreto del 31 giugno 1923, estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 maggio 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso,

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 21 giugno 1923.

	Media		Media
Parigi	136 84	Dinari	—
Londra	101 37	Corone jugoslave	—
Svizzera	394 50	Belgio	117 —
Spagna	328 50	Olanda	8 65
Berlino	0 01846	Pesos oro	17 80
Vienna	0 031	Pesos carta	7 80
Praga	65 75	New York	21 98

Oro 424 11

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	79 55	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 19	—

* * *

Corso medio dei cambi

del giorno 22 giugno 1923

	Media		Media
Parigi	137 09	Dinari	—
Londra	102 62	Corone jugoslave	—
Svizzera	397 93	Belgio	117 —
Spagna	330 —	Olanda	8 70
Berlino	0 018	Pesos oro	17 95
Vienna	0 0315	Pesos carta	7 90
Praga	66 50	New York	22 24

Oro 429 13

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	79 35	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 07	—

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 169;

Sentito il commissario generale dell'emigrazione;

DECRETA:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esame a 5 posti di ragioniere nell'Amministrazione del Commissariato generale della emigrazione.

Art. 2.

Le domande per l'ammissione al concorso in carta da bollo da L. 2, sottoscritte dagli aspiranti, con l'indicazione esatta della loro residenza, dovranno pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma entro il 30 giugno 1923 accompagnate dai documenti appresso indicati:

1° atto di nascita legalizzato, da cui risulti che il concorrente ha compiuto i 18 anni d'età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto;

Il limite massimo d'età è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'ultima guerra, e di 10 anni per gli avventizi del Commissariato generale dell'emigrazione che alla data del presente decreto abbiano compiuto almeno un anno di servizio in mansioni inerenti alla carica cui aspirano.

Nessun limite d'età è stabilito:

a) per i combattenti che da epoca non posteriore alla data del presente decreto prestano lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione o prestano lodevolmente l'opera loro nelle istituzioni private di assistenza agli emigranti, riconosciute dal Commissariato;

b) per i combattenti che prestano lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione oltre il 30 giugno 1922;

c) per gli avventizi che prestano servizio alle dipendenze del Commissariato da epoca anteriore al 24 maggio 1915;

2° certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto e debitamente legalizzato;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dell'ultima residenza e debitamente legalizzato;

4° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico, legalizzato dal sindaco o dal prefetto, da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

6° diploma di ragioniere conseguito in un Istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero licenza di un Istituto commerciale Regio o pareggiato. Gli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione che alla data del presente decreto prestano servizio da almeno un anno in mansioni inerenti alla carriera di ragioneria o amministrativa saranno ammessi al concorso anche se sono muniti di licenza liceale o del diploma, diverso da quello di ragioniere, rilasciato da un Istituto tecnico governativo o pareggiato:

7° tutti gli altri titoli e documenti che il concorrente ritenga utile di presentare ai fini del concorso.

I concorrenti che appartengono all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto i numeri 2, 3, 4, 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno dopo il 30 giugno 1923.

Il possesso dei requisiti richiesti non vincola l'Amministrazione ad ammettere gli aspiranti al concorso. Il provvedimento con cui è negata l'ammissione è definitivo e insindacabile.

Art. 3.

Gli esami saranno dati a Roma presso il Commissariato generale dell'emigrazione nel giorno che sarà comunicato agli interessati, e consisteranno in una conversazione sulle seguenti discipline:

a) Ragioneria e contabilità di Stato - Regolamento di contabilità per la gestione del Fondo per l'emigrazione;

b) scienza delle finanze;

c) legislazione dell'emigrazione e ordinamento dei relativi servizi.

Alla conversazione verranno ammessi, nell'ordine risultante dalla graduatoria dei titoli, un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita:

a) un consigliere della Corte dei conti, presidente;

b) un professore ordinario di ragioneria di un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali;

c) un commissario dell'emigrazione;

d) il capo ragioniere del Commissariato generale dell'emigrazione.

Un funzionario del Commissariato generale dell'emigrazione avrà le funzioni di segretario.

Art. 5.

A parità di merito verranno preferiti i candidati:

a) mutilati ed invalidi di guerra;

b) decorati al valore;

c) decorati della croce di guerra;

d) combattenti.

Art. 6

Le nomine dei vincitori saranno fatte nel seguente ordine:

a) combattenti che prestano da data anteriore a quella del presente decreto o prestarono lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione oltre il 30 giugno 1922 o che prestano lodevolmente l'opera loro nelle Istituzioni private di assistenza agli emigranti, riconosciute dal Commissariato, dichiarati idonei a norma dell'art. 5 del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 169, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dall'esito della conversazione:

b) avventizi che prestano servizio alla dipendenza del Commissariato generale dell'emigrazione, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dal risultato della conversazione.

c) candidati estranei alle precedenti categorie, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dal risultato della conversazione.

Art. 7.

Le nomine dei vincitori non saranno definite se non in seguito a conferma dopo un anno di effettivo servizio, sentito il commissario generale.

Coloro che, essendo nominati, non assumessero, senza giustificato motivo, entro il termine che sarà ad essi assegnato, l'ufficio cui saranno destinati, sia nell'interno, sia all'estero, saranno dichiarati decaduti.

Art. 8.

Prima che la Commissione giudicatrice abbia convocato i candidati ammessi alla conversazione, il numero dei posti messi a concorso col presente decreto potrà essere aumentato con provvedimento del commissario generale, nei limiti dei posti vacanti nel ruolo della carriera di ragioneria nei gradi inferiori a quello di capo sezione.

Art. 9

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 14 maggio 1923.

MUSSOLINI.

INSERZIONI

(2ª pubblicazione).

Société Générale de Sucreries

Société anonyme

Conformement a l'article 31 des statute, MM. les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Lundi 2 Juillet 1923, à 3 heures de relevée, au Siège social, Plage Saint Paul, 14, à Liege.

Ordre du Jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Collège des Commissaires.
2. Approbation du Bilan et du Compte de profits et pertes au 28 Février 1923.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaires.
4. Nominations Statutaires.

N. B. — Pour assister à l'Assemblée, MM. les Actionnaires devront se conformer à l'article 30 des statuts.

Les titres devront être déposés:

à Liege:
à la Banque Liégeoise;
à la Caisse Liégeoise de change et de Banque;
à Bruxelles:
à la Banque de Bruxelles, Sièges A. et B. et Succursale C.;
Au Comptoir Général de Fond Publics;
à Spinetta Marengo, (Italie):
au Siège de la Direction.

15356 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Società anonima

Tessiture seriche di Seregno

Sede in Milano

Capitale sociale L. 1.300.000

I signori azionisti della Società anonima Tessiture seriche di Seregno sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 10 luglio 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Milano, via V. Hugo n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta e delibera di messa in liquidazione della Società.
2. Nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri.

Il deposito delle azioni dovrà venir effettuato entro il giorno 4 luglio 1923 presso le casse sociali in Milano, via V. Hugo n. 3.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il giorno 20 luglio 1923, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

15637 — A pagamento

Società anonima

Concerie italiane riunite (C. I. R.)

TORINO

Capitale sociale L. 16.000.000

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che si terrà presso la sede sociale (Madonna di Campagna) il 17 luglio 1923, alle ore 10,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio al 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di 2 amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi per l'esercizio in corso.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore entro il giorno 11 luglio presso la Cassa sociale.

Occorrendo seconda convocazione, questa è indetta per il giorno 25 luglio 1923 stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

15638 — A pagamento

Filatura Makò

Società anonima

Capitale L. 7,000.000 - interamente versato

Sede in Milano

AVVISO

pagamento cedola obbligazioni ipotecarie

A partire dal 1° luglio 1923 è pagabile presso lo Spett. Credito Italiano in Milano e presso le altre sue sedi e filiali, la cedola n. 32 delle obbligazioni emesse e viventi, in ragione di L. 11,25 la cedola dei titoli nominativi e di L. 9,56 la cedola dei titoli al portatore (L. 11,25 meno L. 1,69 imposta 15 %).

Milano, 21 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15669 — A pagamento.

Società Anonima Italiana "Pesatura Visibile,,

Avviso di convocazione

in assemblea generale ordinaria e straordinaria

Gli azionisti della Società anonima italiana Pesatura Visibile sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di prima convocazione pel giorno 13 luglio 1923, alle ore 11 antimeridiane, in Soho Foundry, Birmingham, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

A) Parte ordinaria:

1 Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci
2. Discussione ed approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno 1922
3. Nomina dei nuovi amministratori.
4. Nomina dei nuovi sindaci.

B) Parte straordinaria:

5. Nomina di un direttore generale.
6. Aggiunta dell'art. 17-*bis* allo statuto sociale.

Art. 17-*bis*. — Gli stessi poteri che dal presente statuto sono conferiti all'amministratore delegato spettano anche al direttore generale della Società.

Il direttore generale, perciò, come il presidente del Consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, rappresenterà la Società sia dinanzi l'autorità giudiziaria sia dinanzi alle autorità amministrative.

Perchè il direttore generale possa impegnare finanziariamente la Società occorre che la sua firma sia congiunta a quella di un altro amministratore o del segretario.

Ogni ordine di pagamento ed ogni accettazione cambiaria per essere valida deve essere sottoscritta dal direttore generale e dal segretario.

Per la validità dell'assemblea è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

Qualora in prima convocazione non si raggiungesse il numero legale, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il giorno 23 luglio 1923, alle ore 11 ant., e sempre in Soho Foundry, Birmingham.

Anche per la seconda convocazione è necessaria, per la validità delle deliberazioni, la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

Gli azionisti che intendono partecipare all'assemblea generale dovranno, a norma dell'art. 21 dello statuto sociale, depositare, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea generale, le loro azioni presso la sede della Società in Roma, via Principe Umberto n. 8-D.

Gli azionisti che intendessero farsi rappresentare da altra persona dovranno, a norma dell' rt. 24 dello statuto, depositare presso la sede della Società, almeno tre giorni prima della convocazione, le deleghe o le lettere di autorizzazione.

Roma, 22 giugno 1923.

Gli amministratori.

15661 — A pagamento.

S. A. T.

Società Automobilistica Toscana di San Miniato

Capitale sociale L. 55.000

In liquidazione

Avviso di convocazione

di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti restano col presente avviso notificati che il 12 luglio p. v. (giovedì), ad ore 9, in San Miniato, nella sala del Circolo Ricreativo Samminiatese situato in via del Teatro, n. . . ., avrà luogo, indetta dal sottoscritto Comitato liquidatore, l'assemblea generale, per discutere e deliberare su quanto segue:

1. Relazione del Comitato dei liquidatori sull'andamento della liquidazione e rapporto dei sindaci.
2. Votazione sulle situazioni al 31 dicembre 1921 e al 30 giugno 1923.
3. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti.

I signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non oltre il dì 6 luglio 1923, presso la Banca mutua popolare di San Miniato e ritirarne ricevuta, da valere di accesso all'assemblea.

Qualora l'assemblea come sopra indetta in prima convocazione per il 12 luglio 1923, ad ore 9 andasse deserta, l'assemblea suddetta è per il presente avviso validamente convocata alle ore 10 dello stesso giorno e nello stesso luogo.

San Miniato, 19 giugno 1923.

Il Comitato di liquidazione.

15670 — A pagamento.

AVVISO

La Direzione della Società anonima cooperativa « Panificio elettrico cooperativo » sedente in Barga convoca in assemblea straordinaria nella sede sociale tutti i soci per il giorno di domenica 1° luglio prossimo, a ore 14, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Scioglimento della Società.

Nel caso di mancanza di numero legale per deliberare, l'assemblea si intende convocata per la domenica successiva 8 luglio alla stessa ora.

Il presidente della Società
Leopoldo Giuliani.

15684 — A pagamento.

ISTITUTO AUTONOMO
per le case popolari di Frascati

Avviso di convocazione

di assemblea straordinaria

Si avvisano i signori azionisti che per il giorno di mercoledì 11 luglio 1923, alle ore 18, nella residenza comunale, è convocata l'assemblea generale straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Frascati, per lo svolgimento del seguente

Ordine del giorno:

1. Elezione dei quattro amministratori riservati agli Enti azionisti.
2. Surroga dei due amministratori riservati al Comune.
3. Elezioni di un sindaco effettivo e due sindaci supplenti.
4. Eventuali.

Frascati, 23 giugno 1923.

I sindaci
ing. Valenti - avv. Coremaldi.

15689 — A pagamento.

Società anonima Fratelli Serra

Sede in Milano

Capitale L. 2.600.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 15 luglio 1923, alle ore 10, in prima convocazione, e per il 22 luglio 1923, alla stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Comunicazioni della presidenza.

B) Proposta di modificazione degli articoli 6, 17 e 24 dello statuto sociale.

Milano, 22 giugno 1923.

Il presidente
A. Gussi.

15685 — A pagamento.

Sindacato Coloniale Italiano

In liquidazione

Anonima

SEDE IN TRIPOLI

Capitale sociale Lit. 30.000.000 versato

Avviso di convocazione

di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 10 luglio 1923, alle ore 11, in Roma, presso la sede amministrativa della Società in via Santa Eufemia n. 19, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del liquidatore.
2. Nomina di liquidatori e determinazione dei loro poteri.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza a mente dell'art. 12 dello statuto sociale, nelle Casse della Società o presso lo spett. Banco di Roma sedi di Roma o di Tripoli.

Roma, 22 giugno 1923.

Il liquidatore
rag. Francesco Bettinelli.

15691 — A pagamento.

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'

Trieste

Capitale azionario L. 10.500.000 interamente versato

Il Consiglio direttivo comunica ai signori azionisti che l'assemblea generale della Società, tenutasi il 2 corrente, ha deliberato:

1° di limitare il capitale sociale da L. 10.500.000 a L. 10.000.000 e correlativamente di limitare il valore di ciascuna delle 10.000 azioni attualmente in circolazione da L. 1050 a L. 1000 con la conseguente restituzione agli azionisti di L. 50 per azione;

2° di portare il taglio delle azioni stesse da L. 1000 a L. 500 sdoppiando ogni azione da L. 1000 in due azioni da L. 500;

3° di procedere ad un aumento del capitale sociale da lire 10.000.000 a L. 20.000.000 mediante emissione di n. 20.000 azioni nuove da L. 500 pienamente versate, con godimento dal 1° gennaio 1923 al prezzo di L. 550 cadauna, più L. 50 per rimborso interessi e spese da offrirsi in opzione agli azionisti in ragione di una azione nuova per ogni azione vecchia da L. 500;

4° di incaricare il Consiglio direttivo stesso della esecuzione dei precedenti deliberati, autorizzandolo di fissarne tutte le ulteriori modalità d'esecuzione ed in ispecie di stabilire il termine utile entro il quale gli azionisti dovranno far uso del diritto di opzione loro spettante a norma del deliberato ad 3°, a scanso della perdita di questo diritto.

In base a queste deliberazioni dell'assemblea generale, il Consiglio direttivo invita i signori azionisti:

a) a consegnare le attuali loro azioni da nominali L. 1050 cadauna all'Ufficio centrale della Società a Trieste per essere scambiate verso restituzione di L. 50 per ogni azione da L. 1050 in due azioni da L. 500 nominali ciascuna;

b) ad esercitare l'opzione sulle azioni di nuova emissione loro spettanti a norma della deliberazione dell'assemblea generale riportata più sopra ad 3), presentando entro il 10 luglio 1923, all'Ufficio centrale della Società a Trieste le loro azioni che danno diritto dell'esercizio dell'opzione sulle azioni di nuova emissione, e versando allo stesso Ufficio ed entro lo stesso termine il controvalore delle azioni di nuova emissione ad essi spettanti.

Trascorso il 10 luglio 1923, i sigg. azionisti che non avessero fatto uso entro questo termine e nel modo soprаindicato del loro diritto d'opzione, saranno decaduti da questo diritto e la Società disporrà in altro modo delle rispettive azioni di nuova emissione.

Per lo scambio delle azioni ad *a)* e per l'esercizio dell'opzione ad *b)* i signori azionisti vorranno far uso dei moduli che saranno forniti dalla Società.

Per i nuovi titoli di azioni da nominali L. 500 - spettanti ai signori azionisti a sensi dei precedenti alinea *a)* e *b)* saranno rilasciate dalla Società delle ricevute provvisorie, le quali saranno in seguito scambiate con regolari certificati.

Trieste, 20 giugno 1923.

Il Consiglio direttivo
della Riunione adriatica di sicurtà.

15692 — A pagamento.

ISTITUTO AUTONOMO
per le case popolari di Reggio Calabria

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 19 del giorno 12 luglio 1923, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente del Consiglio.
2. Elezione dei consiglieri, prescritti dal comma B, dell'articolo 6 dello statuto organico.
3. Elezione del consigliere a norma del comma F dell'art. 6 dello statuto organico.

Non raggiungendo in prima, il numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea resta fissata per il giorno 13 luglio 1923, alle ore 19.

Il presidente
Ulisse Marino.

15693 — A pagamento.

LLOYD DEL PACIFICO
Società anonima di navigazione
SEDE IN SAVONA
Capitale versato L. 2,500.000

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione per il giorno 19 luglio 1923, alle ore 11, nella sede sociale in via Santa Lucia n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e disposizioni relative.
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.
5. Comunicazioni eventuali.

Savona, 19 giugno 1923.

Il presidente del Consiglio.

15696 — A pagamento.

Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi
SOCIETA' ANONIMA
Sede in Venezia
Capitale L. 18.000.000 — versato L. 12.000.000

Come da verbale 25 maggio 1923 a rogiti dott. Luigi Candiani di Venezia si è proceduto alla undicesima estrazione per il rimborso delle obbligazioni e furono estratti:

Certificati da una obbligazione

104	231	253	496	511	586
575	597	635	752	880	899
924	931	959	997	1015	1218
1245	1333	13[illegible]9	1357	1452	1456
1465	1466	1544	1605	1729	1733
1784	1811	1817	1847	1850	2097
2114	2204	2216	2223	2272	2456
2477	2711	2849	2971	3022	3060
3103	3137	3255	3271	3351	3362
3369	3422	3527	3583	3623	3692
3730	3812	3818	3842	3884	

Certificati da 5 obbligazioni

4185	4221	4342	4608	4643	4646
4726	4766	4797	4840	4955	4957
5004	5011	5197	5332	5333	5389
5628	5646	5889	5915	5950	6034
6054	6068	6119	6148	6265	6266
6367	6475	6505	6702		

Le obbligazioni estratte sono rimborsabili dal 1° luglio 1923 in L. 525 meno L. 3,75 per imposta 15 0/0 sul premio di L. 25 giusta R. decreto 22 aprile 1920, n. 496, quindi in netto L. 521,25 cadauna presso la sede sociale, le sedi e filiali della Banca commerciale italiana e del Credito italiano e presso il Credito industriale e il Banco A. Treves e C. di Venezia e dovranno essere presentate con la cedola n. 30 (1° gennaio 1924) e con tutte le altre successive.

Le obbligazioni rese nominative entro il 30 giugno 1923 sono rimborsabili in L. 525.

Venezia, 19 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15665 — A pagamento.

Ospedale civico e benfratelli di Palermo
AVVISO D'ASTA
per l'appalto della fornitura di vari generi di commestibili combustibili e mercerie

L'Amministrazione dell'Ospedale civico e benfratelli di Palermo dà in appalto ad asta pubblica la fornitura dei seguenti generi di commestibili, combustibili e mercerie, distribuiti in lotti come segue:

Lotto 1.
Pasta e farina — Deposito L. 6000.

Lotto 2.
Uova, polli da gr. 800 e fegatini — Deposito L. 10.000.

Lotto 3.
Pesce — Deposito L. 1000.

Lotto 4.
Olio — Deposito L. 4000.

Lotto 5.
Cacio canestrato — Deposito L. 6000.

Lotto 6.
Zucchero e caffè — Deposito L. 8000.

Lotto 7.
Riso, estratto, patate, baccalà, sugna, legumi e pepe — Deposito L. 5000.

Lotto 8.
Vino, aceto e mersala — Deposito L. 6000.

Lotto 9.
Gelati — Deposito L. 1000.
Lotto 10.
Biscotti — Deposito L. 500.
Lotto 11.
Carbone di legno — Deposito L. 2000.
Lotto 12.
Legna da ardere — L. 8000.
Lotto 13.
Sale — Deposito L. 200.
Lotto 14.
Sapone molle, duro e saponette — Deposito L. 3000.
Lotto 15.
Cera e lumini — Deposito L. 400.
Lotto 16.
Scope e scopini — Deposito L. 400.
Lotto 17.
Crino vegetale — Deposito L. 600.
Lotto 18.
Canavacci e spago — Deposito L. 2000.
Lotto 19.
Aghi, cotone, bottoni e cordella — L. 2000.

L'asta procederà col sistema dell'art. 87, lettera A, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in unico e definitivo incanto.

Gli offerenti dovranno presentare all'Amministrazione ospedaliera infra le ore 17 del giorno 26 corr. mese, le loro offerte in busta chiusa, scrivendovi sopra il nomero del lotto e il genere cui riguarda, e contemporaneamente presenteranno il certificato di cui all'art. 17 del capitolato, ed eseguiranno il deposito presso il cassiere dell'Ospedale delle somme corrispondenti al lotto, di cui metà varrà come cauzione provvisoria e metà come acconto di spese che gravano tutte sull'aggiudicatario.

L'indomani, giorno 27 giugno, alle ore 9, il sottoscritto commissario prefettizio, assistito dal segretario capo o da chi ne fa le veci, procederà all'apertura delle offerte presentate e alla conseguente aggiudicazione di ciascun lotto al migliore offerente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare sia tutti, sia alcuni lotti.

L'appalto avrà la durata di un anno a decorrere dal 1° luglio p. v., e s'intenderà rinnovato tacitamente per un altro anno alle medesime condizioni, se infra due mesi, prima della scadenza non sarà data disdetta per atto uscerile nè da parte dell'Amministrazione, nè da parte dell'appaltatore.

Il contratto definitivo d'appalto di ciascun lotto dovrà essere stipolato infra tre giorni dall'aggiudicazione.

Il capitolato d'oneri trovasi ostensibile nell'ufficio di segreteria dell'ospedale in via Quattro Aprile n. 4, dalla 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni non festivi.

Palermo, 11 giugno 1923.

Il commissario prefettizio
A. Argenti.

Il segretario capo
Eugenio Cerrito.

15681 — A pagamento.

Augustissima Arciconfraternita e ospedali della SS. Trinità dei pellegrini e convalescenti di Napoli

In seguito all'aumento di ventesimo il giorno 12 venturo luglio a ore 12 presso la sede del Pio luogo, Largo dei Bianchi n. 7, si procederà a pubblica gara col metodo di estinzione di candela vergine al fitto dei seguenti fondi:

A) Trivio d'Aiano in Nola ett. 14,31,36.
B) Monticelli ett. 2,82,10.
Gaudiello are 60,48.
Giardino are 20.
Casamento in via San Giacomo.

Tutti in tenimento di San Paolo Belsito.
Prezzo di base per l'asta L. 33.285.

Pel giorno 10 devono essere presentati nell'ufficio di segreteria da coloro che vogliono concorrere oltre la dimanda in carta da L. 2,40 i certificati legalizzati di buona condotta e che il richiedente sia coltivatore di fondi rilasciati dal sindaco del Comune di residenza e legalizzati; certificato negativo di penalità e un deposito di L. 20.642,50 corrispondenti alla metà del prezzo base più L. 4100 in conto spese.

Per chiarimenti e lettura del capitolato rivolgersi all'ufficio di segreteria di detta amministrazione in Napoli.

Napoli, 20 giugno 1923.

Il primicerio
m.se Torre.

15750 — A pagamento.

PIO ISTITUTO NEGRONE IN VIGEVANO

AVVISO D'ASTA

Alle ore 10 del giorno 14 luglio p. v., in una sala del Pio Istituto Negrone, via Porta Milano n. 4, avanti il presidente o chi per esso si procederà all'asta pubblica per l'affitto novennale de la possessione Presciutta, composta di caseggiati civili e rustici e di fondi coltivati nella massima parte a prato ed aratorio, della superficie di ettari 3[illegible],70, pari a pertiche milanesi 51[illegible].7.00 situata nei territori di Vigevano e Gambolò.

L'asta seguirà col metodo delle schede segrete sulla base dell'annuo fitto di L. 22000 ed il deliberamento seguirà a favore dell'offerta migliore, sempre quando siasi raggiunto l'aumento minimo fissato dall'Amministrazione.

Depositi per adire all'asta L. 12.000.

Scadenza del ventesimo: 4 agosto p. v., ore 12.

Capitolato visibile presso la segreteria.

Il presidente
Angelo G. Scapardini.

Il segretario
M. Corsico Piccolini.

15648 — A pagamento.

Congregazione di carità di Montegiorgio

Avviso d'incanto definitivo
per vendita di fondo rustico

In seguito all'avviso pubblicato il 2 corrente mese di giugno per la miglioria di vigesima nella vendita del fondo rustico di proprietà di questa Congregazione alla contrada Santa Lucia (colonia Fagiani) di are 608.06, estimo L. 1038 62, è stata presentata a quest'ufficio offerta d'aumento di ventesimo per cui il prezzo è asceso a L. 49.350.

Dovendosi ora procedere a nuovo incanto per ottenere che venga ulteriormente migliorata l'offerta di vigesima si deduce a pubblica notizia che il relativo esperimento d'asta avrà luogo nella sala del Comune alle ore 10 ant. del giorno 3 luglio sotto le condizioni stabilite nell'avviso di primo incanto in data 10 maggio 1923.

In questa nuova gara si farà luogo all'aggiudicazione definitiva di detto lotto anche con una sola offerta ed in mancanza di oblatori a favore di chi ha fatto l'aumento in grado di ventesimo.

Montegiorgio, 18 giugno 1923.

Il presidente ff.
Carmine Boncori.

15680 — A pagamento.

Comune di Sangermano Vercellese

Avviso di 1° incanto
per il riaffitto del molino

Nel giorno 21 luglio 1923 (sabato), alle ore 10, avanti al sindaco o chi per esso, si procederà al 1° incanto col metodo delle candele per il riaffitto di questo molino comunale.

L'asta verrà aperta al prezzo di L. 10.000 e deliberatario sarà colui che avrà fatto migliore offerta in aumento.

L'affitto decorrerà dall'11 novembre 1923 ed avrà la durata di anni nove consecutivi.

Chiunque può adire all'asta purchè provi di essere persona ca-

pace ed intelligente nel dirigere un molino od opificio mediante faccia preventivamente il deposito di L. 1000 per garanzia d'offerta e 500 in conto spese.

A quindici giorni dal 1° incanto scade il termine dei fatali per l'offerta di miglioramento non minore del ventesimo.

Alla stipulazione del contratto il deliberatario definitivo dovrà presta e o valida ipoteca in garanzia per un semestre di fitto e per un sesto del valore dei meccanismi, come risulterà dal deconto dello Stato di consegna, ovvero proporzionata rendita del Debito pubblico italiano 3 75 o 5 % la quale dovrà essere a cura dell'affittavolo versata alla Cassa Depositi e prestiti.

Le condizioni tutte d'affitto e per l'incanto sono visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Tutte le spese d'incanto e relativa registrazione, atto ed ipoteca ed ogni altre dipendente sono indistintamente a carico dell'affittavolo.

San Germano Vercellese, 15 giugno 1923.

Il sindaco
Angela geom. Alessandro.

Il segretario comunale
Leandro Berruti.

15673 — A pagamento.

Comune di Nuragus

AVVISO D'ASTA
per secondo incanto

Si rende noto

che per diserzione del primo incanto per la costruzione del nuovo camposanto sulla base di L. 55 000, soggetta a ribasso, che nel giorno 10 luglio p. v., alle ore 9, avrà luogo il secondo incanto per lo stesso oggetto, ferme rimanendo le condizioni portate nel primo avviso d'asta in data 29 maggio u. s. nonchè quelle dei capitolati speciale e generale, avvertendo che si farà luogo alla aggiudicazione ancorchè vi sia un solo concorrente.

I fatali per la diminuzione del ventesimo scadranno alle ore 11 del giorno 26 stesso mese di luglio.

Il progetto tecnico ed i capitolati d'appalto coi documenti sono visibili nelle ore di ufficio.

Nuragus, 19 giugno 1923.

Il sindaco
Martino Tola.

15675 — A pagamento.

Municipio di Taranto

AVVISO D'ASTA

Alle ore 10 del giorno 28 corrente sarà tenuto in questo palazzo del Comune dinanzi al commissario prefettizio, o a chi per esso, pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione delle strade inghiaiate interne della città, in base al capitolato deliberato dal Consiglio comunale con atti 6 novembre 1922 e 6 aprile 1923, debitamente esecutori.

L'asta sarà tenuta a candela vergine, a termini abbreviati di cinque giorni e si aprirà sul prezzo di base di L. 103.000, intendendosi però che le effettive provviste di materiali e somministrazioni di carri ed operai saranno pagate in base ai prezzi di capitolato, sotto deduzione del ribasso d'asta.

L'appalto avrà la durata di anni due a decorrere dalla data della consegna.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno presentare il certificato penale e quello di buona condotta di data non anteriore a quattro mesi a quella fissata per l'incanto; un certificato del prefetto o sottoprefetto del luogo in cui il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori stradali; ed una dichiarazione con la quale il concorrente stesso attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali delle cave e dei materiali prescritti, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che saranno per fare.

Dovranno inoltre i concorrenti depositare presso la tesoreria comunale L. 5000 salvo rifusione se insufficienti - per spese di asta, contratto, bollo, registro, ecc., e L. 10.000 in numerario o biglietti di Banca per cauzione provvisoria, la quale sarà restituita al deliberatario solo quando il medesimo verserà presso la Cassa depositi e prestiti a sua cura e spese, la cauzione definitiva di L. 10.300 la quale non sarà accettata che in numerario o biglietti di Banca o rendita del debito pubblico al portatore al valore di Borsa al giorno del deposito.

Le condizioni di ammissioni delle Società Cooperative di produzione e lavoro sono quelle stabilite dalle speciali disposizioni di legge in vigore, che si hanno come riprodotte nel presente avviso.

Per le Cooperative stesse, che si trovino nelle condizioni per godere delle esenzioni fiscali, il deposito per le spese di asta, contratto, ecc. è ridotto a L. 400.

Sulla provvisoria aggiudicazione sarà accettata l'offerta del ribasso del ventesimo, i cui fatali scadranno alle ore 10 del giorno 5 luglio p. v.

Il capitolato è visibile in questa segreteria comunale (sezione contratti) durante le ore di ufficio.

Taranto, 19 giugno 1923.

Il segretario delegato ai contratti
Ruffo.

15674 — A pagamento.

Municipio di San Martino V. C.

AVVISO D'ASTA
per secondo incanto

Essendo andato deserto il primo incanto per l'appalto dei lavori a fornitura per la costruzione di 90 nicchie nel Cimitero comunale, giusta il progetto dell'ing. prof. D'Onofrio, pel prezzo preventivato di L. 20.719,73

Si rende noto

che sabato 30 del corrente mese di giugno, alle ore 10 antimer., in questo palazzo municipale, avrà luogo il secondo incanto per l'appalto dei lavori di forniture suddette, con avvertenza che restano ferme tutte le condizioni di cui nel capitolato d'oneri e parola, nonchè le altre indicate nel primo avviso pubblicato nel 18 maggio ultimo.

Si avverte pure, che a termine dell'art. 82 del regolamento sulla contabilità dello Stato si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche vi fosse un sol concorrente, salvo l'esperimento del ventesimo i cui fatali scadono col mezzogiorno del 16 luglio successivo, art. 95 del citato regolamento.

San Martino V. C., 8 giugno 1923.

Il sindaco
comm. Luigi Pisaniello.

Il segretario comunale
cav. uff. Luigi Severini.

15676 — A pagamento.

COMUNE DI CALTAGIRONE

In esecuzione di deliberazione debitamente approvata si avvisa che alle ore 11 del 4 luglio 1923, nel Palazzo di Città, si procederà all'asta a candela vergine per l'appalto dei lavori di ricostruzione del tetto e soffitto della sala del Teatro comunale Gaetano baldi con incavallatura in ferro per l'importo di L. 116 000.

Termine dei lavori mesi sei. Cauzione L. 5200 oltre L. 3100 in conto spese atto.

Termine per offerte grado ventesimo scade ore 11 del 20 luglio 1923.

Caltagirone, 18 giugno 1923.

Il R. commissario
Fragopane.

15677 — A pagamento.

BANDO

per nuovo incanto in seguito ad aumento del ventesimo

Io sottoscritto dott. Giovanni Zanconti, notaio residente in Pontirolo Nuovo, iscritto presso il Collegio notarile di Bergamo

ANNUNZIO

che con verbale 13 corrente n. 3428 venne dal sig. Arrigoni Giovanni fu Giuseppe arrecato l'aumento del ventesimo al prezzo di L. 81.650 provvisoriamente deliberato nell'asta 29 maggio 1923, n. 3416, a mio rogito, per la vendita del qui sotto descritto stabile di proprietà dell'ospedale civile Santa Maria di Treviglio e che il nuovo e definitivo esperimento d'asta verrà tenuto col sistema della candela vergine il giorno di sabato 14 luglio 1923 alle ore 11, nella segreteria dell'ospedale Santa Maria di Treviglio e alla presenza dell'ill.mo signor commissario prefettizio per l'amministrazione straordinaria di quel Pio Luogo.

Descrizione dell'immobile

Molino da grano posto in Treviglio, viale Vittorio Emanuele II al civico n. 28, all'angolo con via Felice Cavallotti, in mappa al numero 1790, di piani 3, vani 7, col reddito imponibile di L. 1836,66, coll'annesso opificio per produzione di energia elettrica in mappa al numero 2584, di piani 2, vani 4, col reddito di L. 556,67 cui confinano a levante ponente e monte i canali di carico e scarico che servono ad animare l'opificio, a mezzodì Viale Vittorio Emanuele.

N. B - I mappali 1790 e 2584 che appaiono dai registri censuari sono nella mappa conglobati nel solo n. 1790

CONDIZIONI DI VENDITA

1. L'asta sarà aperta sulla base di L. 85.732.50.

2. Nessuno verrà ammesso all'incanto se prima non avrà depositato nelle mani del sottoscritto notaio a titolo di cauzione e di copertura delle spese la somma in contanti di L. 15.000.

3. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 857.32.

4. Lo stabile si vende così e come è posseduto con tutti gli annessi ed infissi, con tutte le inerenti azioni, ragioni, servitù attive e passive, note ed occulte.

5. Il deliberatario entrerà nel possesso dell'immobile col giorno successivo a quello dell'asta, e da quel giorno in avanti decorreranno a suo carico i pesi e le imposte di ogni genere.

6. Il pagamento del prezzo dovrà farsi in contanti presso il tesoriere del Luogo Pio, entro quindici giorni dalla data dell'asta.

7. Le spese d'asta, di registrazione e successive sono a carico del deliberatario.

8. Per quanto non è qui contemplato, si osserveranno le norme di legge al riguardo.

Gli atti relativi alla vendita sono ostensibili presso il sottoscritto, nel suo studio in Treviglio, viale Vittorio Emanuele II n. 10-P.

Treviglio, 18 giugno 1923

Dott. Giovanni Damonti
notaio in Pontirolo Nuovo (Bergamo).

15682 — A pagamento.

Provincia di Aquila

CIRCONDARIO DI SULMONA

COMUNE DI SCANNO

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori del secondo tronco dell'acquedotto civico

SI RENDE NOTO

che, nell'esperimento d'asta di oggi l'appalto dei lavori di conduttura dell'acqua potabile all'esterno e nell'interno dell'abitato è rimasto provvisoriamente aggiudicato col ribasso del 15 % sul prezzo di base, e cioè per L. 212.542,50.

L'offerta in grado di ventesimo dovrà farsi nella segreteria comunale non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno 3 luglio prossimo.

L'offerente dovrà esibire:

A) certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi.

b) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e dal quale risulti altresì che nell'esecuzione di altre imprese non si è stati colpevoli di negligenza o malafede

c) certificato d'idoneità ad eseguire i lavori;

d) dichiarazione esplicita di aver preso esatta conoscenza delle opere, dei prezzi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i prezzi stessi nominativi e tali da consentire il ribasso d'asta.

e) quietanza della tesoreria comunale del deposito di lire 15.000 a garanzia dell'offerta e di L. 6000 per le spese contrattuali.

Le opere appaltate dovranno essere prontamente iniziate, e compiute nel termine di un anno dalla consegna.

La cauzione definitiva sarà pari al decimo dell'ammontare dell'appalto.

In mancanza del ventesimo la prima aggiudicazione diverrà definitiva.

Il progetto dei lavori, i disegni ed il capitolato di appalto sono visibili nella segreteria comunale in tutte le ore d'ufficio.

Scanno, 13 giugno 1923.

Il commissario prefettizio
P. Bruno.

Il segretario
dott. C. Rossicone.

15678 — A pagamento.

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI PREMOLO

AVVISO D'ASTA

per nuovo e definitivo incanto per la costruzione del cimitero

Essendosi in tempo utile presentata offerta di ventesimo dal sig. Papis Tomaso, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione fatta dal sig. Rota Francesco in L. 69.064.40, per la costruzione del cimitero, riducendo esso prezzo di L. 3401.20, si rende di pubblica ragione che nel giorno 13 luglio 1923, alle ore 10, nella sala comunale, avrà luogo nuovo e definitivo incanto per l'oggetto suindicato, aprendo l'asta sulla base di L. 64.661,20.

Le condizioni cui è subordinato l'incanto sono indicate nel relativo capitolato e nel primo avviso d'asta, visibile il tutto nella segreteria, nei giorni ed ore d'ufficio.

Premolo, 19 giugno 1923.

Il sindaco
Luigi Molocchelli.

Il segretario
Z. Semperboni.

15679 — A pagamento.

S. P. Q. R.

Avviso di concorso

per il posto di direttore dell'Azienda delle tramvie municipale DI ROMA

A forma della legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e del regolamento 10 marzo 1904, n. 108, per l'esecuzione di essa, nonchè del regolamento speciale per l'Azienda delle tramvie municipali, ed in esecuzione della deliberazione n. 700 presa dal R commissario, con i poteri conferitigli dal R. decreto 2 marzo 1923, n. 591, il 23 maggio 1923 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione n. 1991 del 5 giugno 1923, è aperto il concorso per il posto di direttore della predetta Azienda delle tramvie municipali di Roma.

Il concorso è per titoli.

Saranno ammessi a prendervi parte coloro che presentino analoga domanda, redatta su carta da bollo da L. 1.20, al Gabinetto

del sindaco di Roma non più tardi delle ore 15 del 31 luglio 1923.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° prova di avere una irreprensibile condotta morale e civile;

4° certificato penale e generale negativo.

5° prova di possedere sana costituzione fisica da accertarsi anche mediante visita medica;

6° diploma di ingegnere rilasciato dalle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri o di altri Istituti di istruzione tecnica superiore di grado pari a questa.

7. Dichiarazione di aver preso cognizione del vigente regolamento speciale per l'Azienda delle tramvie municipali, di accettare pienamente tutte le disposizioni in essa contenute, e di sottostare alle eventuali modificazioni di esso.

I documenti di cui ai numeri 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi a quella del presente bando.

Non più tardi delle ore 15 dello stesso giorno 31 luglio 192 dovranno i concorrenti esibire ogni altro documento che preferibilmente valga a dimostrare di avere già diretto esercizi industriali di trasporti terrestri a trazione elettrica ed in specie Aziende elettro-tramviarie di carattere urbano, o comunque dimostri la attitudine tecnica ed amministrativa a dirigere aziende tramviarie sia per aver collaborato nella direzione di tal aziende ed esercizi industriali ed avere in essi già disimpegnato funzioni di capo esercizio, sia per avere esercitata opera di sorveglianza nelle aziende ed esercizi anzidetti.

I concorrenti presenteranno ogni altro documento, informazioni studi, pubblicazioni, progetti, ecc., che comprovino coltura e competenza in materia elettro-tecnica e di trasporti elettrici e che dimostrino di essersi mantenuti al corrente dei progressi compiuti nel ramo delle tramvie urbane, di avere attitudini di organizzazione e di amministrazione e di possedere sufficiente conoscenza delle lingue francese ed inglese o tedesca.

Al posto di direttore dell'azienda delle tramvie municipali è assegnato uno stipendio di L. 30 000, oltre una indennità annua di L. 10.000 (comprensivo di ogni indennità caro-viveri) alla quale verrà aggiunto per il primo un supplemento straordinario di L. 10.000 in sostituzione della quota di compartecipazione agli utili, salvo sempre il diritto alla eventuale eccedenza della quota stessa oltre le L 10.000.

Gli emolumenti anzidetti sono al netto di ogni ritenuta.

La nomina sarà deliberata dal Consiglio comunale sopra una terna per ordine di merito che verrà proposta da una Commissione esaminatrice di cinque membri, eletta dal Consiglio comunale, salvo però al Consiglio stesso di non procedere ad alcuna nomina.

I tre concorrenti prescelti dalla Commissione esaminatrice dovranno depositare nella tesoreria comunale, prima che venga presentata all'Amministrazione la proposta di nomina, una cauzione di L. 15.000.

La nomina è fatta per un solo triennio e la non conferma potrà essere deliberata dal Consiglio comunale senza bisogno di alcuna motivazione.

Le funzioni di direttore dell'Azienda delle tramvie municipali sono incompatibili con qualunque altro impiego, industria, e professione.

La Commissione giudicherà inappellabilmente sul valore dei titoli prodotti dai concorrenti e potrà indire una speciale prova di esame per comprovare nei concorrenti stessi la richiesta conoscenza delle lingue straniere.

All'atto dell'accettazione della nomina, il deposito provvisorio cauzionale di L. 15.000 di cui sopra diverrà definitivo, salvo l'approvazione del Consiglio di prefettura, a norma dell'art. 31 de regolamento 10 marzo 1904, n. 108.

Il concorrente eletto dovrà assumere effettivamente servizio entro un mese dalla data della lettera di partecipazione che gli sarà inviata dal sindaco: trascorso questo termine senza giustificato motivo, da riconoscersi dalla Giunta municipale, sarà ritenuto rinunciatario.

Roma, 20 giugno 1923.

Il Regio commissario
F. Cremonesi.

15694 — A pagamento.

Direzione commissariato militare

del corpo d'armata di Verona (3°)

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati a giorni cinque
con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 74, 86 (comma 3°), 87 (comma *a*), 90 (comma 5°) del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Si rende noto che nel giorno 29 giugno 1923, alle ore 10 (tempo medio dell'Europa centrale), avrà luogo presso questa Direzione, via Cantarane n. 24, piano terreno, avanti il signor direttore di Commissariato, o chi per esso, un pubblico incanto ad offerte segrete unico e definitivo, per l'appalto delle seguenti provviste:

1. Panno grigio verde per caporali e soldati alto m. 1,30.
Quantità occorrente m 300.000.
Lotti 30.
Quantità per ogni lotto m 10 000.
Cauzione per ogni lotto L. 15.000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 45.

2. Panno turchino per carabinieri alto m. 1,40.
Quantità occorrente m. 150.000.
Lotti 15.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 25.000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 63.

3. Panno scarlatto per mostreggiature da carabinieri alto m. 1,48
Quantità occorrente m. 15.000.
Lotti 3.
Quantità per ogni lotto m. 5.000.
Cauzione per ogni lotto L. 10.000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 63.

4. Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, altro m. 1,40.
Quantità occorrente n. 15.000.
Lotti 3.
Quantità per ogni lotto n. 5.000.
Cauzione per ogni lotto L. 1000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 53.

5. Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30.
Quantità occorrente m. 500.
Lotti 1.
Quantità per ogni lotto m. 500.
Cauzione per ogni lotto L. 1000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 65.

6. Panno nero da mostreggiature alto m. 1,30.
Quantità occorrente m. 500.
Lotti 1.
Quantità per ogni lotto m. 500.
Cauzione per ogni lotto L. 1000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 65.

7. Panno cremisi da mostreggiatura alto m. 1,30.
Quantità occorrente m. 500.
Lotti 1.
Quantità per ogni lotto m. 500.
Cauzione per ogni lotto L. 1000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 65.

8. Panno cobalto per mostreggiature alto m. 1,30.
Quantità occorrente m. 500.
Lotti 1.
Quantità per il lotto m. 500.
Cauzione per il lotto L. 1000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 65.

9. Panno celeste da mostreggiature alto m. 1,30
Quantità occorente m. 500.

Lotti 1.
Quantità per ogni lotto m 500.
Cauzione per ogni lotto L. 1000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 65.
10. Tela greggia per camicie, alta m. 0,71.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 1800.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 3,60.
11. Tela greggia per mutande, alta m. 0,64.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 2200.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 4,50.
12. Tela grigia per tende, alta m. 0,88.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantitativo per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni L. 2500.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 6,80.

Le condizioni generali mod. 363 A e quelle speciali per ciascun oggetto da provvedersi, le quali formeranno parte integrante de rispettivi contratti, sono visibili presso le Direzioni di commissariato militare di Verona, Torino, Napoli e Firenze.

I campioni tipo sono visibili presso i magazzini centrali del Regno.

In caso di discrepanze tra i requisiti dei campioni e quelli stabiliti nel capitolato speciale prevarranno le disposizioni dei capitolati.

Tutti gli oggetti da provvedere dovranno essere costruiti con materie prime di proprietà delle ditte assuntrici.

A complemento di quanto stabilito al par. 31 delle condizioni generali d'oneri mod. 363-A, viene stabilito che i materiali messi in appalto dovranno essere introdotti convenientemente imballati. Gli imballaggi esterni (casse, ceste, sacchi, ecc.) resteranno di proprietà dell'Amministrazione militare.

La consegna degli oggetti appaltati dovrà essere effettuata, franca di ogni spesa, nel magazzino centrale militare di Verona, ove avrà luogo il collaudo.

La consegna degli oggetti appaltati dovrà avvenire per la metà del quantitativo costituente ciascun lotto entro il 31 dicembre 1923 e per l'altra metà entro il 30 giugno 1924.

Sono ammesse a concorrere all'asta tutte le persone e ditte che comprovino con regolari documenti, da presentarsi in tempo utile a questa Direzione e ad ogni modo non oltre il 26 giugno 1923 di essere fabbricanti delle identiche robe che offrono di fornire o di avere in passato fornite all'Amministrazione militare e non già ad altre Amministrazioni come la guardia di finanza, marina, ecc.) senza aver dato luogo a serie contestazioni le robe stesse.

Questa Direzione, dopo aver esaminati i documenti di cui sopra provvederà per le ditte che non abbiano mai provviste le robe per le quali intendono presentare offerte a che sia eseguito un sopraluogo negli stabilimenti delle ditte stesse, allo scopo di assodare se effettivamente questi siano adatti alla costruzione delle robe che intendono offrire e quindi determinerà, con giudizio inappellabile, quali degli aspiranti possano essere ammessi all'incanto, riservandosi inoltre la piena ed insindacabile facoltà di esclusione dall'asta di qualunque concorrente, senza che gli esclusi possano reclamare indennità di sorta.

Le società commerciali che intendono concorrere all'appalto devono presentare o far pervenire, unitamente alla loro offerta ed alla prova dell'eseguito versamento del deposito cauzionale stabilito per ciascun specialità:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della società;

b) certificato della Cancelleria del Tribunale costatante lo avvenuto deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo della società stessa, nelle forme e nei modi voluti dagli art. 90, 91, 93, 94 e 95 del codice di commercio.

Le offerte della società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario nominato per atto autentico.

Le persone singole e le ditte dovranno presentare un certificato della Camera di Commercio comprovante la loro ragione sociale.

Detto certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto o dal presidente del tribunale.

I concorrenti per esssere ammessi all'asta dovranno presentare a ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto presso una sezione di tesoreria del Regno di un valore corrispondente alla somma indicata nel sopra descritto elenco per ogni lotto e specialità cui intendono concorrere. Tale deposito dovrà essere fatto in numerario od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato ragguagliati al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui viene fatto il versamento. La ricevuta del deposito non dovrà essere chiusa nel piego contenente le offerte ma essere presentata o fatta pervenire separatamente.

I depositi dovranno essere fatti separatamente per ciascuna specialità e per ciascun lotto cui le Ditte intendono presentare offerta.

Ciascuna Ditta potrà concorrere per uno o più lotti di ciascuna specialità, ma le offerte dovranno essere fatte separatamente per ciascun lotto giusta l'ultimo comma del paragrafo 5 delle condizioni generali d'oneri.

Saranno ammesse offerte uniche anche per più lotti di una stessa specialità soltanto nel caso che le Ditte offrano per diversi lotti lo stesso prezzo.

Tutte le Ditte, per essere ammesse all'appalto, dovranno indicare nella offerta, le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione.

Qualora non sia fatta tale dichiarazione l'offerta non sarà considerata valida.

Per le Ditte le quali rimarranno deliberatarie, lo stabilimento da esse indicato nell'offerta, sarà menzionato, nel contratto da stipularsi, ai sensi del paragrafo 72 n. 4 delle condizioni generali d'oneri mod. 363-A.

I singoli deliberatari dovranno presentarsi per la firma dei relativi contratti entro 10 giorni dalla avvenuta aggiudicazione e si avverte che mancando a tale obbligo incorreranno nella perdita del deposito eseguito per adire all'asta e l'Amministrazione militare avrà perciò facoltà di riappaltare la fornitura assunta dagli inadempienti a tutto loro rischio e carico.

Le offerte segrete per concorrere all'asta dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2,40; possono essere presentate all'asta ed anche fatte pervenire in piego suggellato a questa Direzione per mezzo della posta o consegnate personalmente o fatte consegnare fino all'ora dell'apertura dell'asta.

Non sarà tenuto conto delle offerte che non saranno presentate o non giungeranno a questo ufficio nel termine sopra indicato, come pure se non risulterà che i concorrenti abbiano effettuato il prescritto deposito e presentata la relativa ricevuta.

Sono nulle le offerte fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte possono essere ritirate se l'asta non è stata ancora aperta.

Dopo l'apertura dell'asta l'offerta non può essere ritirata ma lo stesso concorrente potrà presentarne altra prima però che sia cominciata l'apertura di quello già presentato. In tal caso si ritiene valida l'offerta regolare che risulterà più vantaggiosa per l'amministrazione militare, senza tener conto dell'ordine di precedenza con cui furono presentate.

Le offerte dovranno essere scritte chiaramente e non dovranno contenere nè riserve nè condizioni, sotto pena di nullità.

Nelle offerte i concorrenti dovranno indicare in cifre ed in lettere il prezzo unitario al quale sono disposti ad assumere la fornitura dei vari lotti.

Nel caso di discrepanza fra il prezzo scritto in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione.

Le offerte non redatte in bollo competente saranno ritenute valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate alla competente autorità per l'applicazione delle penalità stabilite dalle vigenti leggi.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore delle Ditte che risulteranno migliori offerenti, purchè i prezzi offerti siano risultati inferiori od almeno uguali a quelli posti a base dell'incanto.

Nelle offerte dovrà risultare chiaramente la qualità dei concorrenti e di coloro che li rappresentano legalmente, nonchè la sede e domicilio dei concorrenti stessi.

Qualora l'incanto per alcuni o per tutti i lotti fosse dichiarato deserto, non saranno accettate offerte successivamente col sistema della trattativa privata.

A tutti coloro che avranno presentato offerta senza essere poi risultati deliberatari verrà rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tergo della quietanza di deposito. A coloro invece che avessero fatto il deposito senza poi rendersi offerenti, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza che i medesimi vi abbiano preso parte, onde possano valersene per fare a loro cura e spese le pratiche per ottenere lo svincolo del deposito.

I mandati di procura generale non sono validi per concorrere all'asta e perciò coloro che hanno mandato di procura non saranno ammessi a concorrere se non esibiranno in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale per questo atto. Uno stesso procuratore non può rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le spese di bollo, registrazione i diritti di segreteria, le eventuali tasse di lusso o di fabbricazione e tutte le altre inerenti, saranno a carico dei singoli deliberatari in parte proporzionale al valore del deliberamento.

Verona, 20 giugno 1923.

Per la Direzione:
Il capitano officiale Rogante
Antonio Turra.

15688 — A credito.

Ministero della Marina

Direzione generale dei servizi amministrativi - (Divisione contratti)

AVVISO D'ASTA
per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 14 luglio 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i Comandi dei Regi arsenali di Spezia e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi uffici contratti un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla Regia marina nelle località sotto indicate di metri lineari 12,000 di

SARGIA TURCHINA RIGATA
al prezzo unitario di L. 29 (ventinove)
per la somma presunta complessiva di lire 348,000
in un sol lotto:
Spezia ml. 2.000.
Taranto ml. 6.000.
Venezia ml. 4.000.
Totale ml. 12.000.

Le consegne dovranno essere fatte alle direzioni dei Commissariati M. M. soprasegnate, in quattro rate eguali a giorni 90, 120, 150 e 180 dalla data di partecipazione di approvato contratto.

Alle condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data 8 giugno 1923, del Ministero della marina, Ispettorato di Commissariato, nonchè quelle generali di appalto da osservarsi per le provviste, le lavorazioni e le vendite inerenti al servizio vestiario per i militari del Corpo R. equipaggi approvate con decreto Ministeriale 27 agosto 1911.

L'appalto forma un sol lotto e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'articolo 87 (comma a) del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete, scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca, alle autorità appaltanti, per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte e presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo della suddetta fornitura.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 21 luglio 1923, alle ore 12, procederà all'aggiudicazione definitiva di ciascuno dei suddetti lotti a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta.

Saranno ammessi all'incanto soltanto quelle Ditte che presenteranno un certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato di Commissariato M. M. (Ministero).

Tale certificato sarà rilasciato alle Ditte già note per precedenti forniture od a quelle che richiederanno una preventiva visita ai loro stabilimenti (a proprie spese) da parte di un ufficiale commissario perito.

A tale uopo le Ditte dovranno depositare L. 300 all'atto in cui richiederanno la visita.

Con questa somma saranno pagate le spese di missione ed il resto verrà restituito.

L'aggiudicatario dovrà obbligarsi a far lavorare effettivamente in Italia la sargia appaltata

Per tutti gli effetti del contratto l'assuntore dovrà eleggere il proprio domicilio legale in una delle suddette località o designerà per ognuna di esse un proprio rappresentante legale.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 34,800 in contanti od in titoli emessi o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno e del luogo del deposito

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà, entro cinque giorni dalla partecipazione della definitiva aggiudicazione presentarsi a questo Ministero (Divisione contratti) per le pratiche relative alla stipulazione del contratto, trascorsi i quali sarà in facoltà dell'Amministrazione di dichiararlo decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo la cauzione prestata a beneficio dell'Erario.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc. saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a questo ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto, sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti di Spezia, di Taranto, di Pola, di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Il campione della sargia da fornire è visibile, nelle ore d'ufficio presso il Ministero della marina (Ispettorato di commissariato) e

presso le Direzioni di Commissariato militare marittimo di Spezia, Venezia e Taranto.

Roma, 18 giugno 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli.

15652 — A credito

N. 25.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 28 luglio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia centrale e presso la Prefettura di Perugia, avanti al prefetto, si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo Appalto dei lavori occorrenti per mantenere in istato di perfetta viabilità il tronco di strada Nazionale n. 37, compreso fra il piazzale della stazione ferroviaria di Fossato di Vico ed il confine provinciale di Pesaro, della lunghezza di m. 23.400, escluse le traverse di Sigillo e Scheggia, e per conservare le opere d'arte che lo corredano.

Importo presunto complessivo L. 195 000 di cui 191.850 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n 25, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 30 aprile 1922.

I due capitolati ed il disegno, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Perugia nelle consuete ore d'ufficio.

Copie a stampa del capitolato speciale potranno aversi gratuitamente, facendone richiesta al Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

L'appalto avrà la durata di anni tre e più precisamente dal giorno della consegna dei lavori al 30 giugno 1926, salvo all'Amministrazione la facoltà di prorogarne il termine di anno in anno fino a compiere un sessennio.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 19 luglio 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltatare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo, ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b*, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di conve-

nientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quello di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quello della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera *b*), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera *b*) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 5.000 se trattasi di Ditte e Società in genere e di L. 1500 se siano Cooperative o loro Consorzi in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come al l'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale ad 1/ dell'importo medio annuo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 20 giugno 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

15687 — A credito.

Direzione delle carceri giudiziarie di Cagliari

AVVISO D'ASTA

per la vendita di una locomobile tipo « Cornovaglia » giacente presso la colonia penale di Castiadas

Si fa noto che nel giorno 21 luglio 1923, alle ore 11, nell'ufficio di Direzione delle carceri giudiziarie di Cagliari, dinanzi al direttore, o chi per esso, si terrà un unico e definitivo incanto per la vendita di una locomobile tipo « Cornovaglia » giacente presso la colonia penale di Castiadas.

L'incanto seguirà con le norme stabilite dall'art. 87 lett. *a*) e 90 comma 5 e 6 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato raccomandato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandola personalmente o facendola consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le condizioni base sono le seguenti:

1. Prezzo d'asta L. 40.000.

2. L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente, sempre quando l'offerta non sia inferiore al prezzo di base.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche se vi sia un solo concorrente.

3. La locomobile viene venduta sul posto, nelle condizioni in cui attualmente si trova; quindi le spese di smontaggio e di trasporto sono a carico del deliberatario.

Coloro che intendono concorrere alla gara potranno prendere visione della locomobile previ accordi con la Direzione della casa penale intermedia di Castiadas.

4. Ciascun concorrente dovrà versare, prima della gara, nella Cassa della Direzione delle Carceri giudiziarie di Cagliari la somma di L. 6000, a titolo di deposito cauzionale e L. 1000 per spese d'asta e di contratto, che restano a totale carico del deliberatario.

5. Qualora le offerte scritte pervenissero alla Direzione predetta a mezzo posta, dovranno essere accompagnate da un titolo di credito dello importo di L. 9000 emesso da un Istituto di emissione a favore della Direzione stipulante per deposito cauzionale ed anticipo spese.

6. Il contratto dovrà stipularsi entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione ed il ritiro della locomobile dovrà seguire entro il mese dalla predetta data (aggiudicazione) previo il pagamento dell'importo residuale e delle spese di contratto e d'asta.

Decorsi inutilmente detti termini, le somme depositate verranno incamerate a beneficio dell'erario.

7. Ai concorrenti che non risultano aggiudicatari verranno subito restituite le somme depositate.

Cagliari, 15 giugno 1923.

Il direttore delle carceri
A. Murru Mamelli.

15655 — A credito.

pubblicazione).

AVVISO

—

A richiesta di Turoldo Paolo, il tribunale c. p. di Udine con decreto 10 aprile 1923 ha ordinato che siano assunte informazioni circa l'assenza di Turoldo Vittorio-Raffaello fu Santo di Grions di Sedegliano.

avv. Gino Zagato.

14279 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale di Sulmona

—

Sull'istanza di Ventresca Giovanni fu Camillo, dom. e res. in Bugnara, il tribunale di Sulmona, con sentenza 30 aprile 1923 ha dichiarata l'assenza di Ventresca Ercole fu Camillo da Bugnara.

Sulmona, 9 maggio 1923.

Il procuratore
avv. Filiberto Carugno.

14322 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

AVVISO

—

Con provvedimento in Camera di Consiglio del tribunale di Sassari del 10 ottobre 1922 sulla istanza di Piseddu Giovanna fu Anton Pietro ammessa al gratuito patrocinio con decreto 26 settembre 1920 fu dichiarata l'assenza di Piseddu Giorgio fu Anton Pietro nato a Perfugas il 23 gennaio 1865.

Sassari, 17 maggio 1923.

avv. Pietro Moro.

14334 — A credito - Art. 3958 C.

(2ª pubblicazione)

ESTRATTO DI SENTENZA per dichiarazione di assenza

—

Il R. tribunale civile e penale di Mantova con sentenza in data 7 maggio 1923 provvedendo su ricorso del sig. Antoniazzi Silvio fu Celeste, residente a S. Cataldo di Borgoforte, perchè fosse dichiarata l'assenza dei propri fratelli Carlo, Ettore, Celeste ed Enrico Antoniazzi fu Celeste, nato e già domiciliati in Bagnolo San Vito, presunti assenti da oltre tre anni, essendo state esperite tutte le pratiche di legge, ebbe a dichiarare l'assenza dei fratelli Carlo, Ettore, Celeste ed Enrico Antoniazzi fu Celeste.

Mantova, 11 maggio 1923.

avv. Gilberti Ruggenini.

14325 — A pagamento.

CITAZIONE PER PROCLAMI

—

Avviso
a sensi dell'articolo 146 Cod. proc. civ.

Ill.mo tribunale civile di Genova.

Il sottoscritto avvocato, nella sua qualità di procuratore del rag. Gustavo Besozzi di Carnisio curatore definitivo del fallimento Società anonima cooperativa Cristoforo Colombo, sede in Genova, avvisa che ad istanza di detto curatore il tribunale civile di Genova sezione prima in data 15 giugno 1923, ha autorizzata la citazione ai sensi dell'articolo 146 Codice procedura civile in odio ai sigg. Agresti Arturo — Cenerini Attilio — Lorenzato Renzo — Ribaudo Ettore — De Castro Udorico — Ameri Alfredo — Danero G. Batta — Domnichini Pilade — Onesto Riccardo — Gerosa Giuseppe — Azzaroli Armando.

Bonino Giovanni — Frau Ettore — Castello Prospero — Scuri Giovanni — Bergamini Ulisse — Carrara Giovanni — Isaia Pietro — Rughi Riccardo — Grandis Emilio — Parisotti Ugo — Pavone Mario — Larin Antonio.

Morero Gio. Batta — Bargellini Santi — Dagnino Enrico — Villa Felice — Serlui Grisgono — Vitrano Raffaele — Pacciani Alfredo — Galo Eugenio — Provenzano Michele — Ziano Michele — Berta Giovanni — Persoselli Vittorio — Brescia Eugenio.

Salamini Angelo — Arienta Erminio — Tognoni Alessio — Gaggiolo Erminio — Zanelli Guglielmo — Cavalo Giuseppe — Bertoli Luigi — Biffignani Antonio — Raffaelli Giovanni — Marchisotto Prospero — Paganucci Annibale — Casani Enrico — Landi Emilio — Maggini Eugenio — Danero Pietro — Cocorullo Giuseppe — Dagnino Francesco — Malfatti Gerolamo — Dominici Guglielmo — Alliboni Pietro — Summonte Eugenio — Puccinelli Aldo — Cavegnola Attilio — Ditta Sartoris e C. — Colla Mansueto.

Ditta Calleri e figli — Zappelli Roberto — Cini Mario — Miotto Costante — Bertacca Egisto — Sportiello Vincenzo — Musante Pietro — Giambene Pirro — Giambene Giovanni — Bertacca Alfredo — Bruno Silla — Cassetti Filippo — Botto Attilio — Paro Gio. Batta — Monteleone Domenico — Batticich Carlo — D'Onofrio Alessandro — Prosperno Nicola — Arena Santi — Canessa Giuseppe — Varischi Ugo — Solari Ezio — Cesani Gastone — Puppo Giovanni.

Ricci Giulio — Loffredo Silvestro — Spallarossa Antonio — Brunetti Giuseppe — Pecchia Carlo — Vallerino Carlo — Dottori Francesco — Colotto Dante — Schiaffino Emanuele — Bertone Giuseppe — Raggio Michele.

Piccardo Luigi — Loriga Domenico — Tedde Giovanni — Germignani Raffaello — Ferrando Luigi — Botto Rodolfo — Bargellini Alberto — Ghia Giovanni — Provenzano Salvatore — Santagata Pietro — Gioia Giuseppe — Cincotta Salvatore.

Marramao Mario — Aloi Ettore — Domenici Alberigo — Domenici Adolfo — Del Pisto a Ernesto — Trovato Salvatore — Berrino Adolfo — Previtale Eugenio — Zamponi Amilcare — Gazzano Giovanni — Cipriani Amilcare — Casani Raffaello — Bonuccelli Alessandro — Mazzoccoli Pasquale — Pardini Francesco — Parisi Rosario — Putzolu Battista — Rossi Giovanni — Canova Adolfo — Gudi Pietro — Carbarino Enrico — Costa Siro — Castello Giovanni — Fulle Giuseppe — Fulle Luigi — Cacciarelli Arturo — Mura Efisio — Fusile Giovanni — Sunmovigo Italo — Nocetti Eugenio.

Conti Arrigo — Granata Tomaso — Berio Matteo — Ribera Amando — Casareto Domenico — Tommarchi Giovanni Battista per ottenere il pagamento di complessive L. 193.925 circa, importo quote azioni della Cooperativa fallita, da essi signori dovuti mandando a citare nei modi ordinari i signori Agresti Arturo, Cenerini Attilio e Lorenzato Renzo, residenti in Genova.

La citazione a comparire nanti il tribunale civile di Genova è fissata per le ore 10 di mercoledì 11 luglio 1923.

Genova, 20 giugno 1923.

Avv. Gambro Di Vranchi
Genova
via A. Meucci, n. 314.

15695 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

E' stata promossa, innanzi al tribunale di Voghera, la procedura per dichiarazione di assenza di Villani Carlo fu Giuseppe e fu Raina Maria nato in Pinerolo Po il 21 giugno 1867, scomparso da Pinerolo da oltre trenta anni. Il tribunale ha ordinato con provvedimento 18 aprile 1922, siano assunte informazioni, a norma dell'art. 23 C. C.

Avv. Maria Del Conte.

15535 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Con sentenza del tribunale di Rieti in data 14 maggio 1923 veniva dichiarata l'assenza di:

1. Picchioni Luigia fu Giovanni Luca
2. Patarini Luigi di Giovanni Battista.
3. Patarini Lucia di Giovanni Battista da Stipes (Ascrea) e l'ordinata la notificazione e la pubblicazione della sentenza a tenore dell'art. 23 C. C.

Rieti, 11 giugno 1923.

avv. Fischetti Cesare.

15651 — A pagamento.

ADOZIONE

Con provvedimento 23 maggio 1923 della Corte d'appello di Torino venne omologata e quindi ammessa l'adozione di Cavallone Levinia Maria di Luigi e fu Costa Francesca, nata a Bienzè il 6 febbraio 1902, residente a Livorno Piemonte, da parte dei coniugi Belcredi nobile cav. Antonio fu Federico Pio e marchese Giulia Bellinzoni, nato in Pavia il 27 marzo 1842 e Martinelli Federica-Rosmunda fu Geometra Luigi e fu Federica Vigliani, nata a Bienzè il 27 giugno 1863), residenti entrambi in Livorno Piemonte.

Torino, 21 giugno 1923.

avv. Giuseppe Calvetti.

15686 — A pagamento.

AVVISO

Il sottoscritto, per incarico del sig. prof. cav. Giuseppe Gallavresi fu Luigi, nato in Milano il 26 giugno 1879 ed ivi residente che agisce per sè e per i minorenni suoi figli Luigi e Paola Maria nati in Padova il primo nel 18 luglio 1917, e la seconda nel 7 agosto 1920, tutti e due residenti pure in Milano, ed in relazione al decreto 29 maggio 1923 di S. E. il Ministro guardasigilli,

Rende noto

che il detto prof. cav. Giuseppe Gallavresi fu Luigi, anche per i di lui figli Luigi e Paola Maria, a sensi dell'art. 119 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile, ha chiesto a S. M. il Re, pel tramite del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, la facoltà di aggiungere al cognome di Gallavresi quello di «Scanzi».

Si invita pertanto chiunque abbia interesse contrario di fare la propria opposizione entro quattro mesi dal giorno delle affissioni e pubblicazioni del presente avviso.

L'opposizione dovrà essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Milano, 8 giugno 1923.

L'incaricato
Enrico Bolzani.

15520 — A pagamento.

AVVISO

Con provvedimento 13 corr., n. 333 cron. della locale Corte, venne decretato farsi luogo all'adozione di Gregorini Francesco-Giuseppe fu Giuseppe, di anni 29, vedovo, nato a Vezza d'Oglio, da parte di Gregorini Marianna fu Giovanni, d'anni 51, vedova, nata a Vezza d'Oglio, ivi residenti, e di cui all'atto 10 aprile 1923, n. 194 cron.

Brescia, 19 giugno 1923.

Il cancelliere
G. Beltoni.

15658 — A credito - Art 3986 C.

AVVISO

Con provvedimento 5 corr. numero 318 Cron. della locale Corte d'appello, venne decretato farsi luogo all'adozione di Clavicelli Antonio d'ignoti, d'anni 19 nato a Pegognaga, da parte di Botteri Cornelia fu Angelo d'anni 43 nata a Reggio Emilia, vedova Negrisoli, residenti a Mantova, e di cui all'atto 28 marzo 1923 numero 171 Cron.

Brescia, 19 giugno 1923.

Il cancelliere
G. Beltoni.

15657 — A credito - Art. 3984 C.

Tumino Raffaele, gerente — Dario Ferrari, direttore — Tipografia delle Mantellate.